

DLIX.

TORNATA DI LUNEDÌ 7 DICEMBRE 1908

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TORRIGIANI**.

I N D I C E.

Atti vari	Pag. 24406
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Ordinamento delle borse di commercio. . .	24372
CALISSANO.	24384-92-96-97-403-404
CAVAGNARI.	24397-401
CARNAZZA.	24381-83-91
COCCO-ORTU, ministro.	24378-80-96-97
CURIONI.	24374-76-77-78-79-80-81 24384-94-95-98-402-405
GUALTIERI.	24392-95
GIOVANELLI EDOARDO, relatore.	24375-77 24382-84-85-90-401-402-404-405
LACAVALA, ministro.	24373-75-76-77-80-85-402-403-405
ORLANDO V. E., ministro.	24383-84-85- 24388-93-95-96-100
SALVIA.	24386-93
Interrogazioni:	
Arginamento, del Flumendosa:	
DARI, sottosegretario di Stato.	24364
SCANO.	24364
Tribunale di Lanusei:	
POZZO, sottosegretario di Stato.	24364-65
SCANO.	24364
Scuola tecnica di Cagliari:	
CAMPUS-SERRA.	24366-68
CIUFFELLI, sottosegretario di Stato.	24366-67
Vice-pretore di Militello:	
DE FELICE-GIUFFRIDA.	24370
POZZO, sottosegretario di Stato.	24369-71
Relazione (Presentazione):	
Costituzione in comuni delle frazioni del comune di Copparo (MELLI).	24377
Rinvio di interrogazioni e interpellanza.	24368-72

La seduta comincia alle 14.10.

DE NOVELLIS, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Valli, di giorni 7; Del Balzo, di 7; Teso, di 6; Ravaschieri, di 15; Romanin-Jacur, di 6; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Carugati, di giorni 10 e Rebaudengo, di 15.

(Sono conceduti).

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Camera.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

Giuseppe Vergoni, Napoli. — La crisi vinicola, copie 400.

Comitato esecutivo del Congresso regionale dei ricevitori e supplenti delle Puglie e della Basilicata. — Resoconto di quel Congresso tenuto in Bari il 26 settembre 1908, una copia.

Direzione generale delle ferrovie dello Stato. — Relazione del Direttore generale sull'andamento di quell'Amministrazione per l'esercizio finanziario 1907-908, copie 500.

Conseil d'Administration de la Dette Publique Ottomane, Constantinople. — Rapport général sur la gestion des dimes aghnam et revenus diverses (année 1907-908 comparée avec l'année 1906-907, 1322, copie 2.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima interrogazione è quella dell'onorevole Mira, al ministro delle poste e dei telegrafi, « per sapere se fu emanata e, in caso affermativo, se intenda mantenere la disposizione che vieta di inoltrare gli stam-

pati dalla destinazione alla quale sono diretti alla effettiva residenza dei destinatari ».

L'onorevole Mira non essendo presente, la sua interrogazione s'intende ritirata.

Segue la interrogazione dell'onorevole Scano, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere le ragioni del ritardo frapposto all'inizio dei lavori di esecuzione per l'arginamento del Flumendosa ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Eravamo d'intesa col collega Scano che, attesa l'urgenza che accompagnava questa interrogazione, gli avrei risposto in proposito per lettera; avendo ciò fatto, non potrei oggi che confermare le notizie mandategli per lettera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scano per dichiarare se sia soddisfatto.

SCANO. Le informazioni datemi privatamente dall'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici mi assicurano che il ritardo lamentato sarà eliminato; quindi, prendendo atto di quanto mi è stato detto e scritto, mi dichiaro, almeno per ora, soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Scano, al ministro di grazia e giustizia e dei culti, « per sapere se rimarranno ancora inascoltati i ripetuti reclami e le giustificate proteste degli enti locali, degli avvocati e cittadini tutti di Lanusei per l'irregolare funzionamento di quel tribunale, dovuto alla periodica mancanza e all'insufficienza numerica del personale ivi adibito ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti.

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti*. In ogni campo, nel passaggio dall'uno all'altro regime, per quanto con ogni cura predisposto (l'onorevole Scano lo vorrà riconoscere) non è possibile evitare qualche turbamento. Ognuno quindi ben comprende come i nuovi ordinamenti della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e specialmente la larga eliminazione di funzionari per effetto dei limiti di età che si sono introdotti e per la compiuta epurazione, le nuove norme per le nomine, le promozioni, i tramutamenti abbiano potuto dar luogo a qualche inconveniente più grave negli uffici giudiziari della

Sardegna, dai quali gli stessi isolani rifuggono; cosicchè per ottenere che coloro i quali vi sono destinati raggiungano la sede loro assegnata, occorre vincere resistenze d'ogni genere.

Anche a Lanusei si è manifestato un ristagno dei servizi e quasi una sospensione nell'amministrazione della giustizia per il continuo movimento e la deficienza del personale, come l'onorevole Scano lamenta nella sua interrogazione; ma confido che, dopo i provvedimenti che sono stati adottati, egli vorrà riconoscere che il Ministero ha fatto da parte sua quanto era possibile per eliminare gli inconvenienti lamentati.

Al tribunale di Lanusei si è prima di tutto ristabilito il posto di giudice aggiunto, che era stato soppresso in seguito alla legge del luglio 1907, con la quale, essendosi stabilito che 1500 giudici o giudici aggiunti debbono prestare servizio nelle 1549 preture, mentre prima ben 150 fra le minori preture si tenevano a turno vacanti, si erano conseguentemente ridotti di oltre un centinaio i posti di giudici aggiunti addetti ai tribunali; quando poi con la legge del luglio 1908 fu aumentato di 30 il numero dei giudici aggiunti, in omaggio alle rimostranze della Curia e della rappresentanza comunale, si potè ristabilire a quel tribunale il posto di aggiunto.

In secondo luogo ho il piacere di annunziare all'onorevole Scano che alla firma reale di ieri è stato sottoposto il decreto col quale è stato coperto il posto di giudice effettivo, che era vacante, con la destinazione di un magistrato che ha accettata quella sede, e che però dovrà rimanere qualche tempo.

Finalmente, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario è stato trattenuto al tribunale di Lanusei altro giudice tramutato ad Oristano fino all'arrivo del suo successore.

Resta più solo a provvedersi ad un posto vacante nel personale della cancelleria del tribunale, o meglio a sostituire un funzionario applicato ad altro ufficio, ed a questo proposito assicuro l'onorevole Scano che provvederò al più presto. Spero che l'egregio collega vorrà dichiararsi soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Scano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SCANO. Prendo atto delle assicurazioni, datemi dall'onorevole sottosegretario di Stato...

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti*. E dei fatti!...

SCANO. ... e lo ringrazio dei provvedimenti che sono stati presi; ma mi permetto subito di dichiarare che ho poca fiducia, malgrado che egli abbia spiegato tutta la sua buona volontà, che essi possano portare efficace e duraturo rimedio ad un deplorabile stato di cose, derivante soprattutto dalle attuali disposizioni di legge.

Il difetto sta precisamente nella legge. Col sistema attuale dei concorsi i tribunali di minore importanza, e specialmente, diciamo pure, quelli della Sardegna, che è tenuta come una terra di esilio, si trovano in uno stato di continua precarietà.

I giudici, che si trovano in sedi migliori, non vogliono mai concorrere nei tribunali di piccola importanza; quelli poi di prima nomina, che vi sono destinati, appena raggiunta la sede, prendono parte a nuovi concorsi, cosicchè tra giudici che vengono, che vanno, che prendono le ferie, che partono in congedo, abbiamo una serie di magistrati, che si avvicendano nei tribunali, e, per conseguenza, un servizio frammentario, disuguale, slegato, con gran danno all'amministrazione della giustizia. Questo è avvenuto nel tribunale di Tempio, di cui già si è occupato l'onorevole Pala, questo è avvenuto nel tribunale di Lanusei.

Per questo tribunale l'ultimo organico portava un presidente e due giudici; e solo ora apprendo dall'onorevole sottosegretario di Stato che il giudice aggiunto, che già faceva parte dell'antico organico, è stato recentemente ristabilito.

I due giudici, che servono ad integrare il personale, in un anno solo sono stati cambiati due volte, di guisa che per qualche tempo il tribunale di Lanusei essendo il presidente in ferie ha funzionato con un giudice, che doveva compiere anche le funzioni di giudice istruttore, con un giudice tramutato, che naturalmente aveva fretta e desiderio d'andarsene e con un pretore, che era distratto dal suo ufficio e non poteva prender parte ai giudizi di appello nelle cause che egli aveva giudicato in prima istanza.

Questo stato di cose ha durato per molto tempo ed ha suscitato le proteste e i reclami della popolazione tutta e del ceto forense. Io mi sono fatto eco di questi reclami presso il Ministero. Furono mandate replicate proteste dalle autorità locali, dal

sindaco e dagli avvocati della città di Lanusei; ma fino a questo momento non si credette di provvedere; tanto che gli avvocati di quel tribunale hanno creduto loro dovere di disertare le udienze, redigendo un vibrato ordine del giorno, che anche per mio mezzo è pervenuto al Ministero.

Stando così le cose, ringrazio l'egregio sottosegretario di Stato dei provvedimenti annunciati, ma vorrei che, oltre al nuovo giudice nominato in sostituzione dell'altro che va ad Oristano, venisse pure richiamato il presidente che, andato in ferie, non è ancora tornato, o si nominasse un altro presidente, facendo sì che, nel tribunale di Lanusei, la giustizia possa essere regolarmente amministrata.

E soprattutto mi auguro che i provvedimenti presi non siano provvedimenti momentanei, ma si trovi modo di rimediare al grave inconveniente che coloro che vanno nelle sedi dove sono destinati o d'ufficio o per loro domanda, non possano immediatamente concorrere ad altri posti, di guisa che cessi nei tribunali minori questo spettacolo cinematografico di giudici che vanno e vengono con poca serietà della giustizia e con danno irreparabilmente delle popolazioni interessate. (*Bene!*)

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti*. Devo far presente all'onorevole Scano che nel progetto di legge presentato al Senato dall'onorevole ministro guardasigilli, circa le ferie giudiziarie e l'inizio dell'anno giuridico, è stata introdotta una disposizione, in virtù della quale potrà ordinarsi ai magistrati di raggiungere la residenza loro assegnata prima ancora della registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.

L'onorevole Scano non ignora come ora, sia per il tempo che si richiede per la registrazione dei decreti da parte della Corte dei conti, sia per il termine a raggiungere la residenza che è stabilito normalmente dall'ordinamento giudiziario, si protrae eccessivamente la vacanza dei posti, già resa lunga per la procedura dei concorsi.

Senonchè l'onorevole Scano ha giustamente lamentato come, per le sedi che non sono ambite da nessuno, avviene che coloro che vi sono destinati, poco dopo aver raggiunto, e talora anche prima di aver raggiunto la residenza, prendono parte ad al-

ti concorsi, onde un continuo spostamento, una continua perturbazione dei servizi.

L'inconveniente è innegabile, poichè se i magistrati che sono destinati a sedi da essi designate debbono restarvi almeno due anni, ove ciò avvenga per via di promozione, ed almeno un anno ove avvenga per via di semplice tramutamento, senza che possano partecipare ad altri concorsi per sedi diverse, per le sedi non domandate invece i giudici possono sempre partecipare a nuovi concorsi.

Per riparare a questo inconveniente occorrerà qualche nuova disposizione, nè vi è alieno l'onorevole ministro, il quale sente più di ogni altro il grave danno e perturbamento che ne deriva all'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Campus-Serra, Carboni-Boj e Scano al ministro dell'istruzione pubblica, « per sapere se intenda provvedere subito alla nomina degli otto insegnanti, compresi nell'organico, e mancanti nella numerosa e fiorente scuola tecnica di Cagliari ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. La scuola tecnica di Cagliari è effettivamente numerosa e fiorente come accenna l'interrogazione degli onorevoli colleghi Campus-Serra, Carboni-Boj, Scano, e il Ministero se ne occupa con cura speciale come merita l'importanza dell'istituto.

Prima che cominciasse l'anno scolastico, fu provveduto alla maggior parte degli insegnamenti con la nomina di professori di ruolo e di supplenti; ma siccome la scuola tecnica di Cagliari, appunto pel gran numero degli studenti, ha, oltre i corsi ordinari, parecchie classi aggiunte parallele ai corsi stessi, restarono scoperte alcune cattedre delle classi aggiunte.

Il Ministero cercò di provvedere subito anche a queste, ma si trovò di fronte a difficoltà di legge e di personale.

Gli egregi colleghi che interrogano sanno come, per effetto della legge sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, non si possano destinare da sedi secondarie a sedi di primaria importanza come quella di Cagliari, gli insegnanti; e sanno pure che non si possono destinare a sede di primaria importanza da altre sedi della stessa categoria i professori che non vi aspirano.

Si dovrebbe quindi provvedere per concorso, e così si farà indubbiamente; ma, faccio osservare che il regolamento il quale modifica le norme dei concorsi per le sedi di primaria importanza è stato registrato da pochi giorni ed è appena pubblicato, cosicchè, in pendenza di queste modificazioni del regolamento, si dovettero ritardare i bandi di concorso. E per di più poi, questo sistema dei concorsi non serve sempre a provvedere, perchè qualche volta, se le sedi non sono molto ambite, i concorsi rimangono deserti.

Fu perciò necessario provvedere con supplenti, e il Ministero, posso assicurarne gli onorevoli colleghi interroganti, cercò per ogni dove i supplenti per le cattedre delle diverse materie che erano rimaste vacanti presso la scuola tecnica di Cagliari.

Potrei mostrare all'onorevole Campus-Serra, che è il primo interrogante, una numerosa serie di ricerche e di offerte e una numerosa serie di rifiuti per le supplenze nella scuola tecnica di Cagliari. Ad ogni modo, si è finito per poter provvedere e si sono fatte molte sollecitazioni perchè i professori si trovassero a posto senza ritardo.

Credo anzi che a quest'ora siano già tutti a posto e insegnino regolarmente; sicchè io spero che la scuola proceda in condizioni di normale ed efficace insegnamento.

Alcune autorità scolastiche e la stessa cittadinanza di Cagliari, che non possono rendersi conto delle difficoltà di personale e di legge alle quali ho accennato, hanno mosso qualche lagnanza al Ministero, supponendo che esso non si curasse abbastanza di quell'importante istituto; ma io posso assicurare gli onorevoli colleghi che ciò non è assolutamente, e che è vero invece che il Ministero se ne occupa e se ne occuperà sempre con cura specialissima.

PRESIDENTE. L'onorevole Campus-Serra ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAMPUS-SERRA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la risposta che si è compiaciuto di darmi; ma sento che più ancora dovrei ringraziarlo qualora i fatti da lui accennati realmente si verificassero, vale a dire che quello Istituto fosse messo nelle condizioni di benessere cui egli ha alluso. Sta di fatto che la scuola tecnica di Cagliari (e non occorrerebbe che io lo dicessi) è la seconda in tutto il Regno dopo quella di Spezia. Essa ha circa

630 allievi, ha classi raddoppiate, ed è riboccante, diremo così, di popolazione scolastica, tanto che va al di là del numero consentito dai vigenti regolamenti. Ora, una scuola come questa, una scuola che accenna per di più ad un sempre progressivo incremento di gioventù studiosa per le tendenze particolari che i nostri giovani spiegano per gli studi tecnici, mi pare che meriterebbe un trattamento, non dirò di privilegiato riguardo, ma di benevolo riguardo. Nè voglio dire con questo che, da parte del Ministero della pubblica istruzione, non si sia dimostrato per lo meno tutto il buon volere che era possibile.

Mi dolgo solo di quest'altra dichiarazione fatta testè dall'onorevole sottosegretario di Stato, vale a dire che difficoltà ci sono a causa dei rifiuti o delle riluttanze che si oppongono da coloro che, prescelti come supplenti od effettivi per le diverse cattedre di quella scuola, non si dimostrano poi proclivi o pronti ad arrendersi alla chiamata. Questa è cosa che non dovrebbe succedere e neanche dichiararsi e confermarsi qui, così solennemente.

Io non mi so spiegare come vi siano dei funzionari, e come tali reputo gli insegnanti delle scuole medie, i quali, quando hanno un ordine superiore, non vi si arrendono.

So che v'è una legge ed un regolamento che imperano universalmente su tutti i funzionari dello Stato, e per cui, quando un funzionario è destinato ad una residenza e non vi si reca, il giorno dopo è dichiarato dimissionario. Questo è il principio che deve valere. E, dico il vero, duole che si verificino questi casi, specialmente quando sono aperti i corsi scolastici, o quando siamo alla porta coi sassi della inaugurazione degli studi, per cui si vedono giovani delle diverse classi che se ne ritornano a casa coi libri sotto il braccio, perchè le lezioni non si fanno.

Si è provveduto, è vero, e questo è merito del ministro ed in particolare del sottosegretario di Stato che lo assiste, si è provveduto a questo inconveniente, ma in verità si è provveduto in piccola parte. Sono tredici, vi prego di badare, onorevoli colleghi, e prego l'onorevole sottosegretario di Stato di tenerne conto, sono tredici gli insegnanti effettivi contemplati nella pianta organica della scuola tecnica di Cagliari. Ora di questi tredici non ve ne sono che sette, e per gli altri mancanti bisogna provvedere con supplenti.

E badate ancora: si obbliga il direttore di quella scuola tecnica a 17 ore di insegnamento settimanale, mentre invece, secondo l'organico, il direttore dovrebbe essere libero da insegnamento qualsiasi. Io non dico questo per la persona del direttore, perchè dichiaro sulla mia parola d'onore che non so neppure come si chiami, ma so, che quel direttore deve provvedere a tante classi, mentre avrebbe da fare più per la disciplina che per l'insegnamento a cui lo si obbliga con 17 ore settimanali di orario.

Ripeto: ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per quello che ha fatto; mi duole che egli non abbia saputo o voluto fare di più, richiamando alla stretta osservanza della legge gli insegnanti di quella scuola.

Questo stato di cose mi preoccupa, perchè dal 1907, da quando cioè fu fatto il decreto che regola l'organico di detta scuola, esso si è sempre mantenuto, ed è a temere che si ripeta ancora nell'avvenire. Rendo omaggio allo zelo dimostrato dal Ministero in questa occasione, intendendo che la mia interrogazione valga, se non altro, come una raccomandazione di zelo ulteriore e più opportuno.

CIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Ringrazio l'onorevole collega Campus-Serra per aver cortesemente preso atto delle spiegazioni che ho dato, e di aver voluto riconoscere l'impegno messo dal Ministero per provvedere alla scuola tecnica di Cagliari.

Egli è però in equivoco se crede che il Ministero non abbia agito energicamente verso i professori destinati a Cagliari per obbligarli ad assumere servizio. Il Ministero non ha permesso a nessuno di ritardare di recarsi a posto.

L'onorevole Campus-Serra dice: se non vanno a posto, si ritengano dimissionari. È precisamente quello che è avvenuto. Ma qui non si tratta di professori i quali ritardano di andare a posto; si tratta di nuovi insegnanti che, destinati a Cagliari, rifiutano il posto e quindi diventano dimissionari per volontà propria. E noi non abbiamo nessun potere per mandare queste persone per forza a destinazione.

L'onorevole Campus-Serra poi ha accennato ad inconvenienti. Questi sono gravi, lo riconosco; ma ciò dipende appunto in

gran parte dalla categoria alla quale è assegnata la scuola tecnica di Cagliari, cioè di sede principale, il che ci impedisce di mandarvi dei professori di sedi secondarie.

Voglio sperare che gli inconvenienti non si ripetano, ma se si ripetessero sarà il caso di vedere se non convenga di dichiarare quella sede non primaria, perchè il mantenerla nella prima categoria nuoce in realtà al buon andamento della scuola stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campus-Serra.

CAMPUS-SERRA. Prendo atto di questa ultima parte delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato che sono ispirate a logica e giustizia, poichè devesi effettivamente riconoscere che il mantenere la scuola tecnica di Cagliari nella prima categoria riesce alla scuola stessa di danno e non di beneficio; per questa ragione non può mai esser completo il numero degli insegnanti effettivi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Richard, al ministro delle finanze, « per sapere quali misure intenda prendere per frenare il moltiplicarsi delle contravvenzioni a carico dei piccoli commercianti detentori di generi coloniali nelle zone di vigilanza, e poco in armonia con gli stessi concetti informativi della legge ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

COTTAFAVI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* L'onorevole Richard sa che in riguardo è stato presentato un ricorso degli interessati. Credo quindi conveniente differire questa interrogazione per non pregiudicare in modo alcuno nè gli interessi dell'erario nè quelli dei ricorrenti.

PRESIDENTE. Onorevole Richard, consente nel differimento?

RICHARD. Consento nel differimento, tanto più che l'esito del ricorso inoltrato sarà tale, spero, da dispensarmi dallo svolgere l'interrogazione. Essa tuttavia servirà come di ammonimento per l'eccessivo zelo degli agenti in materia di contravvenzioni, contravvenzioni che per la maggior parte dipendono tutte da omissioni.

PRESIDENTE. Onorevole Richard, la sua interrogazione è differita; quindi non può svolgerla.

Le seguenti interrogazioni s'intendono ritirate, non essendo presenti gli onorevoli interroganti:

Salandra, al ministro di grazia e giustizia e dei culti, « per sapere quali provvedimenti

intenda prendere per porre il tribunale di Lucera in grado di adempiere adeguatamente alle sue funzioni nello interesse della giustizia »;

Mauri, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « sulla facoltà abolizione del Consiglio superiore di agricoltura che da due anni non viene convocato mentre gravi e urgenti problemi di vita agraria s'impongono all'attenzione del Governo e del paese »;

Romussi, al ministro della mariniera, « per sapere se in vista dell'effettuatosi aumento delle navi non creda d'impiegare sovra di esse i commessi borghesi ai viveri che, in seguito ai mutamenti avvenuti, sono a disposizione del Governo e rimangono molti mesi, perfino degli anni a terra senza ricevere alcun compenso ».

Segue la interrogazione degli onorevoli: Astengo, Celesia e Agnesi, al ministro dei lavori pubblici, « sulla necessità di migliorare le comunicazioni ferroviarie della Liguria occidentale con Genova ed oltre, mediante un treno diretto da Ventimiglia che arrivi a Genova verso le ore dieci circa ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Poichè la interrogazione dell'onorevole Astengo è strettamente connessa con un'altra più ampia presentata dagli onorevoli Nuvoloni, Agnesi e Celesia, così dichiaro che risponderò all'onorevole Astengo in occasione della risposta che darò a questa seconda interrogazione.

PRESIDENTE. Onorevole Astengo, consente al differimento?

ASTENGO. Consento.

PRESIDENTE. Allora questa interrogazione rimane nell'ordine del giorno e sarà collegata con l'altra degli onorevoli Nuvoloni, Agnesi e Celesia.

Segue ora una interrogazione dell'onorevole De Felice-Giuffrida al ministro dell'interno. Poichè, però, l'onorevole sottosegretario di Stato è assente per ragioni di famiglia, così quest'interrogazione rimane nell'ordine del giorno.

Segue un'altra interrogazione dell'onorevole De Felice-Giuffrida al ministro di grazia e giustizia e dei culti, « per conoscere le ragioni per cui, mentre nel mandamento di Scordia, in ossequio alla legge vigente, si colloca a riposo per avere compiuto il settantesimo anno di età il degnissimo vice-

pretore locale, viceversa nel contiguo mandamento di Militello si permette che resti ancora in ufficio quel vice pretore, che ha settantatre anni di età, ma in compenso è fratello del deputato del collegio ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti*. L'interrogazione dell'onorevole De Felice involge due domande, le quali tendono a porre il Ministero in contraddizione con sè stesso, con una aperta accusa di disparità di trattamento e di parzialità. Però sono convinto che l'onorevole De Felice, nella sua lealtà, dopo le mie spiegazioni, vorrà riconoscere che le sue accuse sono infondate.

Prima di tutto egli dice che il vicepretore di Scordia è stato collocato a riposo per avere compiuto il settantesimo anno di età. Ora io debbo osservare che i vicepretori onorari non si collocano a riposo, ma, o non si riconfermano, o, dove ne sia il caso, si dispensano dal servizio. Il vicepretore di Scordia ha presentato le sue dimissioni con una istanza di tutto suo pugno che ho qui sotto gli occhi, dove scrive che per motivi di salute egli è costretto a presentare le sue dimissioni dall'onorifica carica...

DE FELICE-GIUFFRIDA. Lo sapevo.

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti*. L'onorevole De Felice mi ha interrotto dicendo: lo sapevo, e con questo ha voluto dire che il vicepretore di Scordia fu invitato a presentare le dimissioni.

Prevedendo tale supposizione, ho creduto opportuno di assumere delle informazioni. Io avrei potuto fin dal primo momento, in cui l'onorevole De Felice ha presentato la sua interrogazione, escludere che da parte del Ministero fosse partita qualsiasi iniziativa, acciò il vicepretore in questione fosse comunque premurato a presentare le sue dimissioni.

Ma siccome, per quanto non fosse supponibile, non era assolutamente da escludersi la possibilità di un invito da parte delle autorità locali, ho telegrafato al procuratore generale di Catania perchè riferisse se fosse vero, e, nel caso affermativo, da chi fosse stato invitato il vicepretore di Scordia a rassegnare le dimissioni dall'ufficio per limite d'età. Il procuratore generale di Catania risponde: « Il vicepretore di Scordia, Rosario Attard, spontaneamente e senza

essere stato invitato presentò per motivi di salute le dimissioni dalla sua carica, che vennero accettate con decreto del 5 novembre ».

Credo adunque che su questo punto non avrei potuto dare delle spiegazioni più esaurienti.

E vengo al secondo punto. L'onorevole De Felice lamenta che, invece, sia mantenuto ancora in carica il vicepretore di Militello, sebbene abbia compiuto il 73° anno di età, e vorrebbe far credere che questo trattamento deriva dal fatto che il vicepretore di Militello è fratello del deputato del collegio. Ora le assicuro, onorevole De Felice, che io sono venuto a sapere che il vicepretore di Militello è fratello di un nostro onorevole collega, soltanto dopo la sua interrogazione.

LEALI. Se si tratta di una carica gratuita!

DE FELICE-GIUFFRIDA. Ma frutta troppo!

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti*. L'articolo 32 della nuova legge sull'ordinamento giudiziario stabilisce che sono collocati a riposo all'età d'anni 70 i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di Corte d'appello. Tale disposizione è dessa applicabile ai vice pretori onorari? Informerò l'onorevole De Felice e la Camera dello stato in cui si trova la questione.

Essendo stato nominato a vice pretore una egregia persona, che però aveva compiuto il 70° anno di età, la Corte dei conti rifiutò la registrazione ritenendo che la disposizione, in esame, sia applicabile anche ai vice pretori onorari.

In omaggio a tale decisione si erano già invitati i procuratori generali con lettera circolare a provvedere in conformità. Ma siccome la questione è molto dubbia, trattandosi di una questione di massima, l'onorevole ministro ha ritenuto opportuno di sentire anche il parere del Consiglio di Stato.

L'articolo 32 della nuova legge sull'ordinamento giudiziario, come già ho ricordato, dispone che sono collocati a riposo i magistrati che hanno raggiunto il 70° anno di età, e che non hanno grado superiore a quello di consigliere di Corte d'appello. Ora i vicepretori onorari non sono magistrati, per quanto adempiano a funzioni giudiziarie. Tanto meno essi vengono collocati a riposo, ma, o non si riconfermano, o

si dispensano dal servizio, come già ho detto. Nè la ragione determinante della disposizione dell'articolo 32 sembra sia soltanto una presunzione di inettitudine fisica, ma anche quella di accelerare la carriera della magistratura.

È dunque una questione discutibile, e l'onorevole ministro, se non ha creduto di arrendersi senz'altro alla decisione della Corte dei conti, ma di sentire il parere del Consiglio di Stato, è stato mosso da un solo sentimento, quello d'applicare rettamente la legge.

Quando si avrà il parere del supremo consesso, l'onorevole ministro prenderà quelle determinazioni che crederà convenienti.

PRESIDENTE. L'onorevole De Felice-Giuffrida ha facoltà di dichiarare se sia sedisfatto.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Per debito di lealtà (perchè l'onorevole Pozzo ha fatto appello alla mia lealtà), devo dichiarare che non ho mai dubitato della giustizia dell'attuale ministro guardasigilli e dell'onorevole sottosegretario. Semplicemente ho ritenuto che le autorità locali, per quella naturale deferenza che si usa ai deputati, non abbiano informato, come non avevano informato (e lo ha dichiarato testè l'onorevole sottosegretario di Stato) del fatto, l'onorevole guardasigilli; e perciò, con questa interrogazione, ho voluto richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sulla questione.

Quanto al fatto in sè, posso disingannare l'onorevole sottosegretario di Stato sopra alcuni punti di esso. Il procuratore del Re del tribunale di Catania, con lodevole sollecitudine, si rivolse, in seguito alla attuazione della legge Orlando, che stabiliva il limite di età, ai pretori, pregandoli di riferire circa il limite di età dei propri dipendenti. In seguito a questa circolare il vicepretore di Scordia, cavaliere Attard, presentò non spontaneamente le proprie dimissioni. Anzi, per mostrare al sottosegretario di Stato che io era informato della presentazione delle dimissioni del vicepretore Attard, gli dirò che erano state scritte in carta semplice, ed il procuratore del Re domandò che fossero scritte in carta da bollo.

Viceversa, a mezz'ora di treno di distanza, nella pretura di Militello, c'è, un vicepretore, fratello del deputato del luogo, che ha oltrepassato di tre o quattro anni il limite di età.

LEALI. È segno che sta in buona salute.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Si dirà che la procura del Re, dalla quale dipende la pretura di Militello, non essendo quella di Catania, dimenticò di rivolgere ai propri dipendenti (dimenticanza molto eloquente) la circolare che non aveva dimenticato il procuratore del Re di Catania.

Sicchè noi abbiamo visto che la legge Orlando da tutti riconosciuta savia, ha avuto due e diverse applicazioni, una a Scordia, favorevole al limite di età, l'altra a mezz'ora di distanza, a Militello, contraria a questa disposizione di legge.

Due pesi e due misure. Come si spiega ciò? La spiegazione è semplicissima: qui v'è un vicepretore galantuomo, che non ha alcuna protezione presso le autorità locali, e le autorità si ricordano dell'applicazione della legge; là v'è un vicepretore più vecchio dell'altro, moralmente non eguale all'altro, ma fratello del deputato del luogo, e l'autorità dimentica l'applicazione della legge!

La chiave della doppia interpretazione dunque è il deputato fratello del vicepretore, l'onorevole Cirmeni. (*Commenti*).

LEALI. La giustizia è come la pioggia. Chi ha l'ombrello si ripara! (*Si ride*).

DE FELICE-GIUFFRIDA. E noti, onorevole sottosegretario, un altro fatto. La città di Militello chiedeva la nomina di un secondo vicepretore; ma siccome la giustizia, nell'assenza frequente del pretore titolare, deve essere lasciata nelle mani del vicepretore, fratello del fratello, questa nomina non fu mai consentita.

Ora, che cosa è successo, onorevoli colleghi? Che il vicepretore, commendator Cirmeni, il quale, oltre ad avere oltrepassato il limite di età, è anche colpito da diversi acciacchi, spesso è costretto a rimanersene a casa sua, dove esercita la giustizia quasi nell'interesse della famiglia.

Là sente i testimoni, là studia i processi, là chiama le parti, là domanda anche ai testimoni (ecco perchè ho fatto questa interrogazione) a quale partito essi appartengano. (*Commenti*).

Ma il signor commendator Cirmeni, è almeno una persona superiore, può rispondere di tutto il suo passato, ed è personalmente garanzia di giustizia? Ebbene, onorevole sottosegretario, il commendator Cirmeni, vicepretore di Militello, non può dare davvero questa garanzia della giustizia. Il commen-

dator Cirmeni, vicepretore di Militello, non può dare questa garanzia al ministro, se il ministro la domanda. (*Commenti*).

Se noi infatti adesso chiediamo la sua fedina penale, l'onorevole sottosegretario di Stato, poichè questa fedina penale in omaggio ad una legge recente è stata lavata, mi potrà dire che è linda e bianca! Ma se domandiamo al sottosegretario di Stato di ricercare la storia penale di questo vicepretore, io potrò dire, con la certezza assoluta di non essere smentito e sfidando il sottosegretario di Stato a smentirmi se può, che più e più volte il commendatore Cirmeni fu imputato di falso, di allontanamento di oblatori, di corruzione, insomma di reati che si compiono principalmente con la frode. (*Esclamazioni — Commenti*).

Più e più volte non solo come imputato dovette comparire dinanzi ai tribunali, ma fu anche condannato. (*Commenti*).

Non deve destare meraviglia, quindi, se egli è sospettato di amministrare la giustizia nell'interesse elettorale del fratello.

Dirò ancora che egli venne sospettato di aver sottratto atti giudiziari di sua competenza.

PRESIDENTE. Onorevole De Felice, veda di concludere perchè i cinque minuti sono passati.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Onorevole Presidente, continuerò ancora per qualche minuto e poi avrò terminato. È bene che la Camera sia informata di queste cose, ed è anche bene che l'onorevole ministro, per bocca del suo sottosegretario di Stato, sappia quali sono i funzionari ai quali viene affidata l'amministrazione della giustizia.

Voci. (*Accennando all'onorevole ministro di grazia e giustizia che sta nell'emiciclo*). Il ministro è lì.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Tanto meglio!

Voglio citare un fatto. Dovete sapere che il fratello deputato, costretto a lottare contro tutti i partiti che si rispettano, non può fare assegnamento che sulla violenza. Ed ultimamente avvenne un conflitto sanguinoso a Palagonia, causato soprattutto da persone che non si possono qualificare e che sono venute in alto per opera del deputato del luogo.

SANTINI. Ma l'onorevole Cirmeni è un galantuomo!

DE FELICE-GIUFFRIDA. Questo lo asserisce lei. Ma lei ha detto tante cose che poi sono state contraddette.

SANTINI. Non è vero!

DE FELICE-GIUFFRIDA. Non dico quello che successe in quel processo. Dirò soltanto che, giorni dopo, un ragazzo dodicenne, figliuolo di uno degli avversari politici dell'onorevole Cirmeni, ebbe la sventura di lanciare un sasso e di colpire un altro ragazzo. Arrestato come un malfattore, trascinato da Palagonia a Militello proprio come un malfattore, venne tenuto in carcere, sebbene la legge vieti di procedere contro colui che ha prodotto un ferimento involontario curabile al di qua dei dieci giorni, se non in seguito a querela di parte.

Ma due perizie, rilasciate una dall'ufficiale sanitario ed un'altra dal medico condotto, scomparvero; e la Camera di consiglio, tra le meraviglie di tutti, convalidò l'arresto sì che, quando il pretore titolare giudicò del fatto e seppe, per dichiarazione dei due medici distintissimi che avevano fatto le perizie, che queste non esistevano perchè erano state sottratte alla pretura, mentre imperava il detto vicepretore, dovette dichiarare il non luogo a procedimento penale per mancanza di querela di parte. (*Commenti*).

Ora al disopra delle persone, o signori, v'è il rispetto dovuto alla giustizia. Ed ho presentato la mia interrogazione perchè la giustizia a Militello non sia una commedia indegna e perchè l'onorevole ministro di grazia e giustizia possa intervenire opportunamente ad impedire che fatti così indegni ed indecorosi siano ripetuti. (*Commenti*).

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti. L'onorevole De Felice, se intendeva discutere supposte incapacità d'ordine morale, avrebbe dovuto presentare la sua interrogazione in termini molto diversi.

Egli con la sua interrogazione ha portato in campo soltanto una questione di limite di età, che può essere controversa se sia, o no, applicabile ai vicepretori onorari l'articolo 32 della nuova legge sull'ordinamento giudiziario. Non mi sembra lodevole la manovra alla quale egli è ricorso per venire qui a scagliare delle accuse.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Seusi: io non ho fatto manovre, perchè tutto quello che

volevo dire e che ho detto, concerne l'interrogazione...

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti*. Ma nessuno poteva pensare che ella, lamentando che fosse mantenuto in carica il vicepretore di Militello perchè ha raggiunto il settantatreesimo anno, venisse poi ad attaccarne l'onorabilità, che io debbo ritenere sussistente fino a prova contraria.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Cerchi le prove, e vedrà che le troverà.

Le ripeto che quello che dovevo dire, circa la moralità di quel vicepretore, l'avevo già annunziato al ministro di grazia e giustizia!

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti*. Io dovevo e debbo attenermi ai termini dell'interrogazione, nè il ministro ha sempre al suo fianco il sottosegretario di Stato per riferirgli tutti i discorsi che gli si fanno.

Ora ella, anzichè discutere la questione sollevata, è venuto qui a manifestare la sua scarsa benevolenza verso un nostro collega, attaccando un suo congiunto al quale sono affidate funzioni giudiziarie e che, ripeto, io debbo ritenere degno di esercitarle fino a prova contraria.

Il vicepretore di Militello è stato eletto e riconfermato in carica di triennio in triennio, da lungo tempo, come ha detto lo stesso onorevole De Felice; io non sono in grado qui di dire la data della sua ultima riconferma, alla quale probabilmente sarà estraneo, anche per la sola firma, l'onorevole ministro Orlando.

DE FELICE-GIUFFRIDA. V' interessa di passare le elezioni!

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti*. Ma ella fa delle supposizioni fantastiche, e questa sua supposizione contrasta con l'omaggio giustamente reso alla indiscussa correttezza del ministro guardasigilli, nel quale omaggio ha voluto associare anche la modesta mia persona; l'onorevole De Felice deve essere ben persuaso che, se sussistesse e fosse risultato al ministro che il vicepretore di Militello, dall'onorevole De Felice dipinto ora così sinistramente, non sia persona degna d'esercitare funzioni giudiziarie, avrebbe provveduto.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Ne sono convinto.

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti*. La ringrazio.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Ma adesso che lo sa, provveda!

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti*. L'onorevole ministro farà, come sempre, il suo dovere. Soltanto mi lasci dire che ella oggi non avrebbe dovuto, contrariamente alla generosità del suo animo, venir qui a portare attacchi, non preannunciati, contro chi non si può difendere nè può essere difeso! (*Approvazioni*).

DE FELICE-GIUFFRIDA. Non si può difendere; ma egli sapeva che io sarei venuto qui a parlare di questi fatti! (*Commenti animati*).

PRESIDENTE. Sono così esauriti i quaranta minuti destinati alle interrogazioni.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza dell'onorevole Pavia e d'altri colleghi al ministro di grazia e giustizia.

PAVIA. Onorevole Presidente, siamo di accordo col ministro di grazia e giustizia per rimettere quest'interpellanza a lunedì 14 dicembre, non essendo ancora giunti i documenti necessari ad illustrare la questione.

PRESIDENTE. Quest'interpellanza sarà dunque rimessa al 14 dicembre.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Ordinamento delle Borse di commercio, della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Ordinamento delle Borse di commercio, della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa.

La discussione di questo disegno di legge fu sospesa dopo l'approvazione dell'articolo 33.

Passeremo all'articolo 34:

TITOLO III.

Tassa sui contratti di Borsa.

Art. 34.

I contratti di Borsa sono soggetti ad una tassa speciale, che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

Nella denominazione di contratti di Bor-

sa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in Borsa od anche fuori Borsa, tanto a contanti quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle provincie, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di Società, comprese le cartelle degli Istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in Borsa;

b) le compre-vendite a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in Borsa o anche fuori di Borsa;

c) le compre-vendite a termine, di derivate e merci, stipulate secondo gli usi di Borsa, in Borsa, o anche fuori, purchè in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti.

Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

(È approvato).

Art. 35.

La tassa dei contratti, di che all'articolo precedente, si paga mediante la redazione dei contratti medesimi sopra appositi foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria.

Questi foglietti sono:

a) di centesimi 20 per i contratti a contanti conclusi direttamente tra i contraenti;

b) di centesimi 10 per gli stessi contratti, di cui alla precedente lettera a), che siano conclusi coll'intervento dei mediatori iscritti;

c) di centesimi 60 per i contratti a termine la cui durata non ecceda i quaranta giorni, quando intervengano direttamente fra i contraenti;

d) di centesimi 30 per gli stessi contratti di cui alla precedente lettera c), che siano conclusi coll'intervento di mediatori iscritti;

e) di lire 1.20 per i contratti di riporto, la cui durata non ecceda il termine di giorni quaranta fatti direttamente fra le parti;

f) di lire 0.60 per gli stessi contratti di cui alla lettera e), che siano conclusi fra mediatori iscritti o con intervento di essi;

g) per contratti stipulati per un termine maggiore la tassa sarà duplicata.

Possono, però, in sostituzione dei foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria, esserne adoperati altri, prodotti dall'industria privata con acconee stampiglie o formole, purchè vi sia preventivamente applicato in modo straordinario il bollo dell'importo corrispondente a quello indicato qui sopra.

I foglietti bollati, posti in vendita dall'Amministrazione, come pure quelli col bollo straordinario, quando sono destinati a contratti conclusi direttamente fra i contraenti, sono composti di due parti, una per ciascun contraente. Quelli invece da servire per i contratti conclusi con l'intervento di mediatori iscritti sono a madre e figlia.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle operazioni regolate dai successivi articoli 36 e 39.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole ministro delle finanze: ne ha parlato.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Nella tornata di avant'ieri io non ho interloquito perchè gli onorevoli colleghi miei e la Camera rivolsero la loro attenzione sui primi titoli della legge e non su quelli che riguardano le tasse: ond'è che prendo la parola ora per ringraziare anzitutto la Commissione e il suo relatore onorevole Giovanelli di aver accettato in massima parte il disegno di legge e di averlo in qualche punto anche migliorato.

Per quanto riguarda l'articolo 35 la Camera vede quale diminuzione di tassa noi abbiamo proposto tanto per i contratti a contanti quanto per quelli a termine.

Per quanto riguarda i contratti di riporto la cui durata non ecceda il termine di un mese, la nostra proposta manteneva la tassa attuale di lire 4.80, nei contratti fatti direttamente fra le parti e quella di lire 2.40 per gli stessi contratti fatti con l'intervento di mediatori. La Commissione ha proposto una riduzione di un quarto per i primi e secondi. Nell'interesse della legge e per non recar grave pregiudizio al provento della tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno, che non è fissa, ma proporzionale alla durata e all'entità delle anticipazioni, io prego la Camera di volere ridurre la tassa fissa di cui ora discutiamo alla metà, cioè, a lire 2.40 per i contratti di riporto la cui durata non ecceda i giorni 40 (si ac-

oetta il termine allungato di 40 giorni invece di 30) e di lire 1.20 per i contratti che si fanno per mezzo di mediatori.

La ragione che mi consiglia a proporre questa riduzione è appunto questa: che, come osserva l'onorevole relatore, si possono sdoppiare i riporti in un'operazione a contanti e un'altra a termine, e con ciò potrebbe essere agevolmente elusa la disposizione della legge di tassa. Riducendo la tassa ad equa misura si può dire cessato l'incitamento ad un artificio e cessata la ragione della preoccupazione.

Non posso consentire ad una più forte riduzione, perchè il *riporto*, contratto eminentemente reale, può comportare una tassa leggermente più elevata delle operazioni a termine dalle quali non solo giuridicamente (articolo 73 del Codice di commercio), ma anche economicamente è diverso.

Quindi prego la Commissione di accettare che la tassa per i contratti di riporto, la cui durata non ecceda il termine di 40 giorni, fatti direttamente tra le parti, sia 2.40 e per gli altri contratti, che si fanno per mezzo dei mediatori, sia di 1.20.

Per le stesse ragioni prego la Commissione di rinunziare al comma che è segnato con la lettera g), perchè questo verrebbe a nuocere alle tasse sulle anticipazioni contro depositi o pegno, perchè i riporti si potrebbero fare col peso della semplice tassa fissa per qualsiasi durata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

CURIONI. Prima di tutto desidererei dalla cortesia dell'egregio relatore una spiegazione.

In questo articolo 35 sono stabilite tasse differenziali per i contratti di borsa, a termine e a contanti, secondo che sono conclusi direttamente fra le parti contraenti o con l'intervento di mediatori iscritti. Ora vi è una disposizione transitoria, che ritengo sarà mantenuta, per la quale si dà facoltà alle Camere di commercio di ammettere (secondo la proposta del Ministero, a vita, secondo quella della Commissione, per 5 anni solamente) a negoziare alle grida, entro il recinto a ciò destinato, i cambiavalute e i banchieri che, prima dell'andata in vigore della presente legge, erano abitualmente riconosciuti con tale facoltà almeno dal 1° gennaio 1908.

Ora io domando al relatore ed al ministro, se non sia il caso di introdurre una disposizione per applicare anche a costoro

le disposizioni che sono scritte per gli agenti, dal momento che sono mantenute a loro favore tutte le altre condizioni. Su ciò desidero di avere una spiegazione.

In quanto al desiderio espresso dal ministro che, cioè, la tassa dei contratti di riporto sia mantenuta com'era dal disegno di legge preventivata in lire 4.80 per i contratti conclusi direttamente dalle parti contraenti e in 2.40 per gli stessi contratti di cui alla lettera d), che sono conclusi dai mediatori iscritti o con l'intervento di essi; io dico francamente le ragioni per le quali a me sembra che, anche nell'interesse della finanza, convenga mantenere la proposta fatta dalla Commissione, cioè di ridurre la tassa a sole lire 1.20 per i contratti di riporto, conclusi direttamente fra le parti contraenti, ed a lire 0.60 per gli stessi contratti conclusi con l'intervento dei mediatori.

La ragione per me è semplicissima. Prima di tutto domando per quali motivi, per quale ordine di idee il Governo vuole applicare ai contratti di Borsa (i quali non sono altro che contratti a termine non diversi dagli altri) perchè vuole applicare una tassa dieci volte maggiore della tassa degli altri contratti a termine? Non c'è nessuna ragione.

Io desidererei di sapere quale è la ragione, la quale ha spinto il Governo ad applicare una tassa così grave.

Io ho udito l'onorevole ministro Lacava a dire che questo è necessario (non so se dico bene) per coordinare la presente legge sulla tassa dei contratti di pegno, in sostanza, di anticipazione...

LACAVA, ministro delle finanze. Pegno e deposito.

CURIONI. ...di anticipazione, che sono veri contratti di pegno.

Ma comprendo che per i contratti veri e propri di pegno, debbano aver luogo le disposizioni che sono scritte nella legge sulle tasse di registro e nella legge speciale, perchè sono contratti speciali.

Ma il contratto di riporto non ha niente a che fare col contratto di pegno.

È un contratto a termine, con questa sola differenza, che sono due i contratti a termine: c'è un contratto di vendita immediata, e c'è un contratto di rivendita ad un determinato termine.

Dunque capisco che si applichi a questo contratto, che è un doppio contratto, una doppia tassa.

Però la doppia tassa di cui agli articoli

precedenti, e non una tassa di lire 4.80, che è dieci volte maggiore, nè una tassa di lire 2.40 che è sempre maggiore.

Ho detto che ritengo utile la mia osservazione nell'interesse della finanza. Senta, onorevole ministro (se non crede che sia vero, interroghi tutti quelli che sono pratici di affari di Borsa, e son persuaso che le diranno la stessa cosa): se noi obblighiamo le parti contraenti in questi contratti a pagare tasse così gravi, sa che cosa accade? Che sarà la *coulisse*, quella che farà i contratti: non saranno più gli agenti di cambio, saranno quegli operatori che non hanno libri, che non hanno controllo, e che quindi sfuggono al pagamento della tassa. Dunque per questa ragione io crederei che fosse proprio utile di accettare la modificazione proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Risponderò subito a quanto è stato detto dall'onorevole Curioni.

Nessun dubbio che i contratti di riporto siano giuridicamente ben diversi dai contratti di anticipazione su pegno o deposito, sottoposti a tassa proporzionale; ma ne è spesso uguale lo scopo economico.

Ora che cosa avverrebbe se noi riducesimo la tassa molto al di sotto di quel che io ho durante la discussione proposto? (perchè anche a me è sembrato che fosse una tassa molto elevata quella di lire 4.80 o 2.40, a seconda che l'operazione si faccia senza mediatori o col loro intervento).

Avverrebbe che poco a poco i riporti, lievemente tassati come operazioni a termine, sostituirebbero le operazioni di anticipazione, non si ricorrerebbe più ai contratti di anticipazione ma si ricorrerebbe ai contratti di riporto, e vi sarebbe quella concorrenza che noi dobbiamo eliminare a danno degli istituti cui non sono permesse le operazioni di riporto.

L'onorevole Curioni ha detto: badate, che se voi non diminuite la tassa nell'interesse della finanza, questo avverrà, che si farà contro le disposizioni della legge stessa. Ma, onorevole Curioni, la tassa nella misura di 2.40 e 1.20 per le operazioni di riporto è sopportabilissima; manca, come dissi, l'incitamento agli artifici. Del resto quando verremo alle diverse garanzie che si stabiliscono, potremo convincerci che la vigilanza sugli operatori di professione sarà

tale da rendere difficile e pericoloso l'artificio.

Ed ecco la ragione vera per cui intendiamo che questa legge riesca a moralizzare i contratti di borsa; perchè non ho bisogno di aggiungere, a questo proposito, che questa non è soltanto una legge di giustizia, ma anche di moralità. Potrei confortare il mio asserto con molte osservazioni, ma non voglio tediare la Camera; mi limito soltanto a dire che la Camera di commercio di Milano è stata fra le prime a raccomandare che si desse una sanzione legale a questi contratti allo scopo appunto di moralizzare le borse.

Dopo quanto ho detto, spero che la Camera non avrà difficoltà ad accettare la modificazione che ho introdotta d'accordo coi colleghi, tanto più che la tassa sui contratti di riporto è relativamente ridotta perchè portata da lire 4.80 a lire 2.40, e da lire 2.40 a lire 1.20.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Debbo dare una breve risposta all'onorevole Curioni, il quale ha chiesto se non fosse il caso di aggiungere all'articolo in discussione, al comma f), la parola « banchieri » a cui si riferisce l'articolo 63. Dico subito di no perchè questa è una definizione che si è usata nell'articolo 63 per conservare un'antica usanza; ma nello stesso tempo si è creduto di limitare l'uso fino a cinque anni, da oggi in poi, e non di più, appunto perchè la Commissione ha voluto accordare speciali facoltà agli agenti di cambio, attualmente iscritti, in compenso degli oneri a cui vengono assoggettati per effetto di questa legge. (*Interruzione del deputato Curioni*). Dico che trattandosi di un diritto che manteniamo soltanto per i banchieri, non intendiamo di estenderlo ad altre classi di persone.

In quanto alla tassa sui contratti di riporto, la Commissione ha proposte alcune modificazioni, una delle quali è stata accettata dal Ministero, quella cioè dell'estensione del periodo a quaranta giorni perchè ordinariamente questi contratti si fanno cinque o sei giorni prima della liquidazione; quindi, invece di mettere un periodo di trentacinque o trentasei giorni, si è creduto più opportuno mettere addirittura un periodo di quaranta giorni in cifra tonda.

Quanto alla diminuzione della tassa,

anche a questo riguardo la Commissione si è preoccupata delle osservazioni fatte dal Ministero; anzi io, che ho avuto l'onore di essere relatore sull'ultima legge relativa alle anticipazioni fatte dagli istituti di emissione, me ne sono preoccupato personalmente ed ho considerato se con questa legge non si venisse a portare un grave colpo alla esecuzione della prima.

Ma poi ho osservato che gli Istituti di emissione non possono fare operazioni di riporto se non sopra titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, mentre i riporti che si fanno dai banchieri si fanno su titoli secondari.

Una seconda osservazione fatta dalla Commissione è questa: che se si introducono delle tasse un po' forti, la legge potrà essere elusa facendo figurare due contratti, uno a termine ed uno a contanti, e così si verrà a pagare un quarto della tassa proposta; anzi la Commissione ha considerato che trattandosi di applicare nuove tasse, è meglio mettere delle tasse minime perchè il pubblico le paga più facilmente, e vi si abita, mentre, trattandosi di tasse un po' forti, è facilissimo che il pubblico cerchi di eludere la legge; ed è per queste considerazioni che la Commissione raccomandava al Governo di accettare la sua proposta di riduzione della tassa nei limiti accennati.

Dichiaro, però, immediatamente che non sono qui per suscitare polemiche col Governo in materia di tasse; se il Governo crede le nostre considerazioni fondate, le accetti; altrimenti la Camera deciderà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVA, ministro delle finanze. Ringrazio l'onorevole relatore delle sue dichiarazioni, ma gli faccio osservare che queste leggi sono, come suol dirsi, di saggio. Vedremo che esito avranno le disposizioni, in essa contenute, e, se sarà il caso, saremo sempre in tempo a modificarle.

Gli faccio anche notare, come già ho fatto rilevare all'onorevole Curioni, che una diminuzione già c'è, perchè da lire 4.80 passiamo a lire 2.40, da lire 2.40 passiamo a lire 1.20 e, per di più, prolunghiamo il termine a 40 giorni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze propone che alla lettera e) invece di lire 1.20 si dica lire 2.40 e alla lettera f) invece di lire 0.60 si dica lire 1.20. Poi propone di sopprimere il comma g).

Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 35, così modificato.

(È approvato).

Art. 36.

Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi fra mediatori iscritti, ovvero tra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida ai sensi del successivo articolo 63, è obbligatorio lo scambio di foglietti bollati a centesimi 5 ciascuno, da staccarsi da appositi libretti a madre e figlia, numerati secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento, e venduti dall'amministrazione finanziaria.

CURIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURIONI. Faccio osservare all'onorevole relatore che, contrariamente a quanto egli supponeva poco fa, parlando dell'articolo 35, in quest'articolo 36 troviamo applicata anche agli operatori di borsa, per i quali è mantenuta la disposizione transitoria, la disposizione stabilita per gli agenti di cambio. Questa, secondo me, è una prima contraddizione, ma poi ve ne è un'altra, che io credo solamente di forma, che occorre togliere, perchè, secondo me, bisogna guardarsi bene dal portare davanti al magistrato delle disposizioni legislative equivocate. L'equivoco, secondo me, si può togliere col cambiamento di poche parole.

L'articolo 36 dice: « Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi fra mediatori iscritti ovvero tra coloro, che sono ammessi a negoziare alle grida ». Ebbene, onorevoli colleghi, di contratti conclusi fra mediatori iscritti non ve ne possono essere. Per i mediatori iscritti tanto nel codice di commercio, quanto nell'articolo 24, già approvato, di questo disegno di legge...

GIOVANELLI EDOARDO, relatore. Si comprende, nell'interesse!...

CURIONI. Ma bisogna dirlo! Nell'interesse dei loro clienti. Bisogna ritenere che il mediatore iscritto paga due tasse. Comincia con quella di centesimi dieci per il contratto innominato, che fa coll'altro mediatore; ma, per di più, i mediatori debbono far pagare la tassa ai loro clienti. Queste cose bisogna dirle chiaramente. Lo scopo, secondo me, si può ottenere coll'aggiungere dopo le parole « siano a contanti,

siano a termine, conclusi » le parole « nell'interesse dei loro clienti ».

GIOVANELLI EDOARDO, relatore. È meglio dire: « coll'intervento ».

CURIONI. Per me fa lo stesso.

LACAVALA, ministro delle finanze. Si comprende che è nell'interesse dei clienti, perchè essi non possono fare direttamente le operazioni.

CURIONI. Ma è bene dirlo chiaramente!

PRESIDENTE. Onorevole Curioni, che cosa propone?

CURIONI. Io ho fatto la proposta di chiarire l'equivoco e lascio liberi il ministro e la Commissione di chiarirlo, come meglio credano, oppure di dichiarare che il chiarimento non è necessario.

GIOVANELLI EDOARDO, relatore. Credo che l'articolo formulato dal Governo non abbia bisogno di spiegazioni, ma tuttavia, se l'onorevole Curioni crede, si potrebbero aggiungere due sole parole che spiegano subito la sua idea. E queste parole sarebbero: « con l'intervento ».

Basta dire: « Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi con l'intervento di mediatori iscritti, eccetera ». Con che non si obbliga a palesare il nome del contraente.

CURIONI. Siamo di accordo.

LACAVALA, ministro delle finanze. Ed io pure.

PRESIDENTE. L'articolo 36 rimarrebbe dunque così modificato: « Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi con l'intervento di mediatori iscritti... »

CURIONI. E poi deve dire: « ovvero di coloro », non più: « ovvero tra coloro ».

GIOVANELLI EDOARDO, relatore. Sta bene.

PRESIDENTE. « ...ovvero di coloro che sono ammessi a negoziare alle grida ai sensi del successivo articolo 63, è obbligatorio lo scambio di foglietti bollati a centesimi 5 ciascuno, da staccarsi da appositi libretti a madre e figlia, numerati secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento, e venduti dall'Amministrazione finanziaria ».

Pongo a partito l'articolo 36 con queste modificazioni proposte dall'onorevole Curioni, accettate dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 37.

Pei contratti conclusi senza intervento di mediatori, ciascun contraente ritiene una delle due parti di cui è formato il foglietto

bollato, munita della firma dell'altro contraente.

Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data e la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.

(È approvato).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Melli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MELLI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: Costituzione in cinque comuni delle frazioni del comune di Copparo.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Ordinamento delle Borse di commercio, della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa.

PRESIDENTE. Procederemo nella discussione.

Art. 38.

Se il contratto è concluso con l'intervento di un mediatore iscritto, questi firma e consegna a ciascun contraente la parte-figlia di un foglietto bollato, nel quale sono indicati i contraenti, la data e la sostanza del contratto, il termine per l'esecuzione, ferme restando le disposizioni dell'articolo 31 del codice di commercio.

Se i mediatori sono più, ciascuno di essi firma e consegna al proprio cliente la parte-figlia del foglietto bollato.

Ai mediatori spetta il rimborso della tassa che avessero anticipata pei propri clienti.

Pei contratti fra mediatori iscritti, ciascun contraente firma e consegna all'altro la parte-figlia del foglietto bollato.

Le matrici dei foglietti, portanti le stesse indicazioni, debbono essere conservate da ciascun mediatore, a norma del successivo articolo 49.

CURIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURIONI. Mi rivolgo un'altra volta al collega relatore, per domandargli se non creda proprio necessario di dare una spiegazione relativa a questi banchieri e cambiavalute, per i quali è mantenuta questa disposizione transitoria.

GIOVANELLI EDOARDO, relatore. Lo vedremo in seguito.

CURIONI. Mi perdoni, no; noi andiamo avanti sanzionando degli articoli, che si troveranno poi in contraddizione, in antinomia.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. È nell'articolo 39 che si parla dei banchieri.

CURIONI. Ma no, perdoni, non è l'articolo 39 solamente. Noi, poco fa, approvando l'articolo 36, abbiamo messo questi banchieri e cambiavalute, per i quali è mantenuta la disposizione transitoria, nella istessa, precisa, identica condizione in cui sono mantenuti gli agenti di cambio effettivi. Li abbiamo messi, in contraddittorio coi loro clienti, nella stessa precisa condizione, di dovere cioè pagare, non solamente far pagare al cliente la tassa normale, ma di fare anche pagare quel bollettino di cinque o dieci centesimi, quello che è.

Dunque, noi le dobbiamo pareggiare, queste condizioni, in tutto e per tutto: non solamente far pagare loro la tassa. E poi, quando hanno pagato la tassa, in quali rapporti si trovano essi coi loro clienti? Io domando una spiegazione, perchè, dico la verità, non riesco a darmela.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi pare che sia il caso di regolare questa materia nelle disposizioni transitorie. Laddove diciamo che si è mantenuto, ecc... potremo dire che si applicheranno, ecc... Sarà dunque il caso di vederlo allora.

CURIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURIONI. Non ho nessuna difficoltà di rimandare la cosa a quando si discuterà sulle disposizioni transitorie, purchè quest'intelligenza vi sia; cioè resti inteso fin d'ora che ne riparleremo a proposito delle disposizioni transitorie stesse.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Intanto l'onorevole Curioni potrebbe preparare l'emendamento.

CURIONI. Sta bene: lo preparerò.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 38.

(È approvato).

Art. 39.

Per i contratti a contanti aventi per oggetto i titoli e i valori indicati all'articolo 34, i banchieri e chiunque faccia abitualmente

atti di commercio fanno constare delle compre e vendite da essi conchiuse coi privati, mediante l'uso di libretti, a madre e figlia portanti il bollo di centesimi 10 per ogni foglio. Questi libretti, numerati foglio per foglio, sono venduti ai detti banchieri e commercianti, dall'amministrazione finanziaria o anche provveduti dall'industria privata e sottoposti al bollo straordinario.

Ogni operazione è ridotta in iscritto con indicazione della data e della sostanza del contratto.

La parte-figlia del foglio è consegnata dal banchiere o commerciante all'altro contraente, il quale è obbligato a rimborsare l'importo della tassa.

(È approvato).

Art. 40.

Ciascuno dei foglietti di cui all'articolo 35 e ciascun foglio dei libretti di che negli articoli 36 e 39 non può servire che per un solo contratto.

Come tale è considerato quello, che pur riguardando cose di specie diversa, riunisca i seguenti requisiti:

a) che sia intervenuto fra una sola parte venditrice e una sola parte compratrice;

b) che abbia un solo termine di consegna e un solo termine di pagamento;

c) che sia stato concluso nello stesso giorno.

(È approvato).

Art. 41.

Quando la consegna dei titoli e valori non segua immediatamente alla conclusione del contratto, varranno i regolamenti di Borsa, e, in mancanza, gli usi di Borsa per decidere, se, agli effetti della tassa, trattisi di operazione a contanti.

È da considerarsi come contratto nuovo, agli effetti della tassa, ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti a termine o di riporto.

CURIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURIONI. Anche qui io credo che ricorra, in apparenza per lo meno, un equivoco, e che convenga eliminarlo.

L'articolo 41 del disegno di legge dice: « Quando la consegna dei titoli e valori non segue immediatamente alla conclusione del contratto, varranno i regolamenti di Borsa, e, in mancanza, gli usi di Borsa per

decidere se agli effetti della tassa trattisi di operazione a contanti ». Ora, per decidere se si tratti di un'operazione a contanti oppure di un'altra operazione, bisogna riflettere che le operazioni non possono essere solamente o a contanti o a termine, ma possono essere di specie diversa: a contratto a termine. Non solo, ma possono essere a contratto a termine puramente e semplicemente, oppure a contratto di riporto. Non è vero? Ed è importante saperlo perchè se si tratta di contratto a termine puro e semplice è questione di applicare venti centesimi o trenta; se si tratta di contratto a riporto, allora (ne abbiamo parlato poco fa) si tratta nientemeno che di applicare la tassa di due lire e quaranta centesimi. Quindi, la dizione dell'articolo, secondo me, deve essere questa: « *È, in mancanza, gli usi di Borsa, per determinare la qualifica del contratto agli effetti della tassa.* ». « *Determinare la qualifica* », non sapere se si tratti di un contratto a contanti; questo non basta: noi abbiamo bisogno di sapere cogli usi di Borsa alla mano per l'applicazione della tassa: 1°, se è un contratto a contanti; 2°, non essendo un contratto a contanti, se è contratto a termine, e se, essendo a termine, è contratto a termine puro e semplice, oppure è contratto di riporto. Quindi credo che bisogna fare questa piccola modificazione alla legge.

Inoltre, il capoverso finisce con queste parole: « *È da considerarsi come contratto nuovo, agli effetti della tassa, ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti a termine o di riporto.* ».

Queste parole « a termine o di riporto » è inutile soggiungerle, anzi possono creare della confusione. Io ritengo che debba dirsi: « *È da considerarsi come contratto nuovo, agli effetti della tassa, ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti.* ». Non andiamo a cercare se si tratta di riporto o no. Anche il contratto a contanti, se si rinnova, deve pagare la tassa, non è vero? »

PRESIDENTE. Formulì adunque le sue proposte per iscritto.

CURIONI. Subito. Propongo che nella prima parte dell'articolo 41, là dove è detto: « *...gli usi di Borsa per decidere, ecc.* » si debba dire: « *gli usi di Borsa per determinare la qualifica del contratto agli effetti della tassa.* ». E propongo in secondo luogo di togliere alla fine dell'articolo le parole: « a termine o di riporto ».

PRESIDENTE. Accetta queste proposte il Governo?

LACAVA, ministro delle finanze. Le accetta.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Curioni propone di sostituire, nell'articolo 41, alle parole: « *...decidere se, agli effetti della tassa, trattisi di operazione a contanti* » le parole: « *determinare, agli effetti della tassa, la qualifica del contratto.* ».

Propone infine di sopprimere, alla fine dell'ultima parte dell'articolo, le parole: « a termine o di riporto ».

Il Governo accetta queste proposte; quindi pongo a partito l'articolo 41, così modificato.

(È approvato).

Art. 42.

La consegna dei foglietti bollati, quando non segua al momento della conclusione del contratto deve effettuarsi non oltre il primo giorno non festivo posteriore alla conclusione del contratto stesso.

La consegna all'ufficio postale, fatta colle norme che saranno stabilite nel regolamento equivale alla consegna personale.

Le lettere, i telegrammi e ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, pei quali siano stati usati i foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro, anche quando occorra di farne uso.

(È approvato).

Art. 43.

Quando uno dei contraenti si trovi all'estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, è corrisposta dal mediatore o contraente che risiede nel Regno, mediante l'uso dei foglietti bollati di cui all'articolo 35.

Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel Regno, purchè sia preventivamente sottoposto alla tassa stabilita dalla presente legge.

CURIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURIONI. Il capoverso di quest'articolo dà luogo, secondo me, ad un equivoco abbastanza grave. Mi pare che la parola *preventivamente* vada tolta, poichè il non far capire che l'applicazione della tassa

deve e può aver luogo posticipatamente può creare degli equivoci; ed in ogni caso il dire che il contratto va preventivamente sottoposto alla tassa, significa non dir nulla, poichè si ha sempre il diritto di domandare se deve esservi sottoposto prima o contemporaneamente.

Comprendo che comincio ad essere importuno, ma so per esperienza come con leggi di questo genere si abbia la giurisprudenza sempre oscillante e non se ne capisca mai nulla.

PRESIDENTE. Onorevole Curioni, ella non è importuno, e fa quelle proposte che crede necessarie. Soltanto sarebbe stato meglio che avesse presentato prima i suoi emendamenti, come del resto vuole una disposizione regolamentare; poichè accade che gli emendamenti presentati all'ultima ora, o sono votati, così, all'improvviso, e ciò non è bene, oppure, se non sono accettati dal Governo e dalla Commissione, non possono esser nemmeno posti in votazione.

CURIONI. Sta bene, ma faccio notare che questo disegno di legge è venuto improvvisamente in discussione (*Commenti*). Ad ogni modo, quello che avrei dovuto far prima lo faccio in questo momento, sobbarcandomi ad una discreta fatica.

Io dunque proporrei di modificare il capoverso dell'articolo in questo modo, con un linguaggio che mi sembra più esattamente giuridico: « il contratto perfezionato all'estero secondo le leggi del luogo, non si potrà far valere nel Regno (credo preferibile questa dizione, poichè l'efficacia giuridica si ha *in re ipsa*) se non dopo essere stato sottoposto alla tassa stabilita dalla presente legge nel modo che sarà determinato dal regolamento ». È evidente che ci sono delle modalità (per esempio, se si debbono fare o meno i foglietti, e ciò non si può più, trattandosi di contratto fatto all'estero), occorre quindi che il regolamento le determini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVALA, ministro delle finanze. A me duole che l'onorevole Curioni abbia detto che questo disegno di legge sia venuto in discussione se non di sorpresa, improvvisamente...

CURIONI. Non ho detto questo.

LACAVALA, ministro delle finanze. L'onorevole Curioni deve sapere che per lungo tempo questo progetto di legge è stato innanzi alla Commissione, ed era anche conosciuto; di più fu proposto all'ordine del

giorno di tre giorni fa, ed è stato in discussione già sabato, quindi v'era tutto il tempo di proporre quegli emendamenti, che l'onorevole Curioni desidera.

Dico ciò non perchè mi dispiaccia che egli proponga degli emendamenti, anzi lo ringrazio, perchè questo significa apportare alla legge le modificazioni, che sono credute necessarie, ma non posso ammettere che questa legge sia venuta alla Camera di sorpresa.

Per l'ultimo comma dell'articolo 43, lascio al mio collega per l'agricoltura di parlare, per quanto lo riguarda. Ma osservo pure che questo risolve la antica questione che da tanto tempo si discute nella giurisprudenza, circa l'efficacia dei contratti perfezionati all'estero. Del resto si suppone che tutte quelle cose, che sono necessarie per l'applicazione di una legge, sono devolute al regolamento; quindi non ho nessuna difficoltà che si possa aggiungere qui, che le modalità per la regolarizzazione formale in Italia dei contratti fatti all'estero saranno stabilite nel regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Dopo le dichiarazioni del mio collega Lacava, non ho che poche parole da aggiungere.

Anche a me pare che convenga tener conto di osservazioni che, come quelle fatte dall'onorevole Curioni, giovano ad evitare, per quanto sia possibile, eventuali contestazioni.

È vero che non sempre, e l'onorevole Curioni, che è esperto avvocato, lo sa, le innovazioni introdotte per rendere più chiara una legge raggiungono lo scopo voluto, poichè spesso danno occasione o pretesto a nuovi dubbi d'interpretazione.

Ad ogni modo è meglio chiarire il concetto. Consento quindi a modificare il capoverso dell'articolo ma soltanto sostituendo alla parola « preventivamente » le altre « sia stato ».

Ma non credo sia il caso di modificare l'inciso sull'« efficacia giuridica nel Regno », perchè non è esatto che con esso si voglia porre in dubbio il valore del contratto; si afferma invece soltanto che non può avere efficacia nel Regno se non siasi pagata la tassa. È di già un contratto, ma perchè abbia efficacia nel Regno è necessario che sia sottoposto alla tassa stabilita dalla presente legge.

In quanto all'aggiunta diretta a rimandare al regolamento le norme per determinare

come si debba adempiere all'obbligo della tassa, avrebbe ragione l'onorevole Curioni, se non vi fosse la disposizione dell'articolo 68 che già provvede; nel regolamento sarà il caso di tener conto dell'osservazione fatta oggi dall'onorevole Curioni.

PRESIDENTE. Al secondo capoverso dell'articolo 43 vi è un emendamento proposto dall'onorevole Curioni ed accettato dall'onorevole ministro di agricoltura.

Il secondo capoverso sarebbe così modificato:

« Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel Regno, purchè sia stato sottoposto alla tassa stabilita dalla presente legge ».

Pongo a partito l'articolo 43 così modificato.

(È approvato).

Art. 44.

Per i contratti conclusi coll'intervento di mediatori iscritti, quando la tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una delle parti non esegue il contratto nel tempo stabilito, l'altra può richiedere al Sindacato dei mediatori la liquidazione coattiva della operazione, purchè il contratto porti la firma della parte inadempiente.

Ove uno dei contraenti a termine, non consegna o spedisca al mediatore, regolarmente firmata, la parte del foglietto bollato da conservarsi dal mediatore, il Sindacato, a richiesta di quest'ultimo, ed in seguito a presentazione delle lettere e dei telegrammi, se ve ne sono, oppure con l'esibizione dei registri del richiedente, può invitare il contraente moroso mediante lettera raccomandata a consegnare al Sindacato il foglietto munito di firma. Nel caso che il contraente moroso, nel termine prefisso dal Sindacato, non aderisca all'invito, nè esponga per iscritto le ragioni del suo rifiuto, il Sindacato può procedere alla liquidazione coattiva dell'operazione.

Il Sindacato procede alla liquidazione eseguendo, ove occorra, a carico dell'inadempiente le necessarie operazioni di compra e vendita, e rilascia al richiedente un certificato del credito che risulta dalle medesime. Quando le operazioni risultino compensate, il Sindacato rilascia il certificato di credito per la differenza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza.

CARNAZZA. Le parole della prima parte dell'articolo: « Purchè il contratto porti la

firma della parte inadempiente » mi pare che sieno, da una parte superflue, dall'altra dannose.

Che il contratto non adempiuto possa dar luogo alla risoluzione coattiva, lo sappiamo, perchè è già nel Codice di commercio il quale, nel suo articolo 72, applica precisamente le disposizioni intorno alla risoluzione dei contratti stipulati nelle forme stabilite per i contratti di borsa. Di modo che, parlare di queste liquidazioni coattive nell'articolo 44 di questa legge, è cosa superflua.

È cosa dannosa poi, perchè, si potrà dire che, solo perchè manca la firma della parte inadempiente, il contratto non produca tutte le conseguenze che un contratto validamente stipulato produce?

Ma basterà che il contratto sia firmato dal mediatore, cioè perfezionato con una delle forme con cui i contratti di borsa si perfezionano, perchè la liquidazione coattiva possa chiedersi, senza bisogno che ci sia la firma della parte inadempiente.

Ritengo quindi che queste parole siano una superfluità di fronte alle disposizioni dell'articolo 72 del Codice di commercio, ed una limitazione dannosa al principio generale in materia di contratti.

Se il ministro e la Commissione crederanno di sopprimere queste parole, faranno credo un bene alla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

CURIONI. A me pare che l'osservazione fatta dall'egregio collega Carnazza non possa essere accolta, senza andare a scuotere il concetto della legge. O si tratta di contratti conclusi con l'intervento degli agenti di cambio, e allora è tra di essi che si deve scambiare la firma e tutto quello che occorre, ma la disposizione del capoverso riguarda essenzialmente i contratti che sono conclusi direttamente fra le parti contraenti. Ora, se si ammettesse che il foglietto bollato non fosse firmato dalle due parti, io, in qualunque momento, avendo nelle mie mani il pezzo del foglietto, ci metto la firma, e non è necessaria la firma dell'altro, e così la legge rimane elusa. Imperocchè, intendiamoci bene, qui è proprio il caso di dire: passata la festa, gabbati tutti i santi.

Una volta che il contratto ha avuto la sua perfezione, che il venditore abbia venduto e consegnati i titoli, che il compratore li abbia messi in tasca, è un affare finito.

Chi è che va ancora a rinviare se la tassa è stata pagata o no?

CARNAZZA. Qui si parla di non esecuzione del contratto.

CURIONI. Viene dopo la non esecuzione del contratto.

Come faccio a presentare il mio contratto per l'esecuzione, se non c'è la firma dell'altra parte contraente, quando non è fatto con la mediazione dell'agente di cambio? E allora si capisce anche la disposizione che segue, che dà diritto al Sindacato di procedere all'atto esecutivo, anche se non vi è la firma, quando una delle parti contraenti ha dimostrato di essersi resa parte diligente con l'aver invitato l'altra a presentare i documenti firmati.

Amesso il concetto della legge, è giustissima questa disposizione. Si può non essere d'accordo sul concetto della legge, ma disfarne così i concetti fondamentali, non si può.

Io poi invece mi domando se non sia un po' soverchio quell'inciso del secondo capoverso, il quale arresta questa specie di procedura esecutiva, che io ritengo molto opportuna ed efficace, solamente perchè quella parte contraente che non ha consegnato il foglietto firmato abbia per iscritto esposto le sue buone o cattive ragioni per declinare la propria firma.

Io credo che se si vuole andare a fondo, bisogna andarci completamente. Perchè, altrimenti, mi metto io per un momento nella condizione di questo contraente moroso che non ha voluto dare la firma e dico: il Sindacato mi intima di dare questa firma o di dire le mie ragioni. Ma immaginate voi che io non troverò una ragione stracciata da dire? Ne dirò dieci. E siccome il Sindacato può sindacare tutto ma non la bontà o meno delle mie ragioni, si troverà a non poter far niente, a meno di avere a che fare con un fallito, ed allora tanto vale far niente!

Quindi quelle parole io le cancellerei, perchè di garanzie l'inadempiente ne ha disgraziatamente sempre più dell'adempiente in materia contrattuale. Qui infatti gli diamo la garanzia della cauzione, del diritto di opposizione al precetto e del diritto che il tribunale o il pretore (è detto negli articoli seguenti, ma l'anticipo per potere esporre le ragioni) il diritto che il tribunale o il pretore, quando vede che ci siano ragioni buone (ma è lui che le deve valutare) ordini la sospensione degli atti esecutivi.

Ora tutto ciò non è scritto neanche per

la cambiale, e noi non facciamo qui che prendere a prestito le disposizioni scritte per la cambiale.

In questo contratto differenziale, badate bene, il pericolo è *in mora*. Perchè io ho l'ordine di pagamento, l'ordine di liquidazione. Oggi in borsa il titolo vale cento ed io sarò reintegrato del danno che ho avuto, ma domani lo stesso titolo non vale che cinquanta: che bel guadagno avrò fatto io a fare eseguire coattivamente il contratto due, tre o quattro mesi dopo!

Dunque lasciate che io lo faccia liquidare. Datemi il mio certificato, e se io mi sarò procurato un certificato disonestamente, la giustizia interverrà dopo, ma non fate intervenire prima una giustizia che non sarà una giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. La Commissione non avrebbe difficoltà ad accettare di sopprimere le parole: « spiega per iscritto le ragioni del suo rifiuto » se il Governo, a cui si deve l'articolo, è d'accordo in questa soppressione, per evitare il pericolo che l'esposizione delle ragioni fatte per iscritto faccia sospendere di pieno diritto la liquidazione per mezzo del Sindacato di borsa. Vuol dire che nell'articolo successivo abbiamo l'intervento dell'autorità giudiziaria, la quale può dispensare o no dalla cauzione e sospendere, ove d'uopo, l'esecuzione.

Insomma non è che la riproduzione della disposizione che abbiamo introdotto nel codice di commercio per le cambiali, cioè l'esecuzione parata, che prima si dava soltanto alle sentenze ed agli atti pubblici, poi si è estesa alle cambiali, e qui si dà anche alle liquidazioni di Borsa, ma quando vi è un contratto firmato dalle parti. Le parti come potevano firmare una cambiale che dava diritto alla esecuzione parata, possono firmare un contratto di borsa che dà diritto alla esecuzione parata, tanto più quando questo contratto è ancora sussidiato dalla firma di un mediatore iscritto.

Quindi mi associo alle dichiarazioni fatte dal collega Curioni e credo che il Governo potrebbe accettare benissimo la soppressione di quelle parole: « nè esponga per iscritto le ragioni del suo rifiuto ».

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io credo che l'onorevole Carnazza si sarà convinto delle cose dette dall'onorevole Curioni, in risposta alle osservazioni sue.

Io aggiungo che, secondo me, l'articolo 44, quando nel suo principio parla delle condizioni con le quali si può ottenere la liquidazione coattiva, non infirma per nulla le conseguenze, che l'onorevole Carnazza traeva dagli articoli 68 e 69 del Codice di commercio, relative all'applicazione della condizione risolutiva tacita.

L'applicazione di questa condizione risolutiva tacita avverrà secondo le norme ed ai termini del diritto comune. Invece l'articolo 44 suppone una conseguenza speciale: qualche cosa di più e di diverso della semplice applicazione della clausola risolutiva tacita, la quale, se ed in quanto avverrà, avverrà secondo le norme del diritto comune.

L'articolo 44, invece, avvia verso una forma di esecuzione obbligatoria e coatta, che costituisce una vera e grave eccezione al diritto comune.

Quindi, io dico all'onorevole Carnazza (e con questo intento, ho voluto prendere la parola, per aggiungere qualche cosa alle osservazioni fatte dall'onorevole Curioni, dalle quali per un certo verso sensibilmente mi allontano) che gli effetti del Codice di commercio, ai fini del diritto comune, permangono.

Solo l'articolo 44 si riferisce alla liquidazione coattiva, cioè ad un mezzo straordinarissimo concesso al Sindacato per ottenere l'adempimento dalla parte, che non fa onore ai suoi impegni.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dall'onorevole Curioni, noi siamo sostanzialmente d'accordo, giacchè, senza dubbio, il Ministero non ha mai pensato, proponendo quella formula, che solo quando e perchè il contraente moroso esponga per iscritto le ragioni del suo rifiuto, il Sindacato debba restare impotente e non possa procedere alla esecuzione coattiva della liquidazione: questo non era menomamente nel nostro concetto.

E dai segni, che fa l'onorevole Curioni, desumo che anch'egli ne conviene. Invece, da noi si voleva costituire il Sindacato come una specie di giudice sommario (e tale sostanzialmente è), perchè...

CURIONI. Non si può!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. ... anche nell'ipotesi, in cui le ragioni esposte dal contraente fossero sufficienti per fermare il Sindacato nella via della liquidazione coattiva e del rilascio del certificato, il sindacato stesso si sarebbe fermato.

Tuttavia, per eliminare anche la ragione del dubbio sollevato dall'onorevole Curioni io non ho alcuna difficoltà a consentire la soppressione dell'inciso: « nè esponga per iscritto le ragioni del suo rifiuto ».

Io credo che quando si dice che il Sindacato può procedere, nella espressione *può procedere* è compreso tutto ciò: è compreso - intendo - la facoltà, che non si può certo negare al Sindacato, di rifiutare il rilascio del certificato e la esecuzione coattiva, nel caso in cui le ragioni esposte dal contraente moroso siano tali da convincerlo dell'opportunità di far ciò.

CARNAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA. Dalle parole dell'onorevole ministro mi pare che io abbia malamente espresso precedentemente il mio pensiero.

Per quanto riguarda l'articolo 45, è una efficacia eccezionale che si dà alla liquidazione del Sindacato. Per conseguenza, questa eccezionale esecutorietà della liquidazione deve essere circondata di opportune cautele. Ma qui non discutiamo l'articolo 45, non discutiamo dell'esecuzione parata e dell'esecuzione coattiva che si può fare in base alla liquidazione del Sindacato. In questo momento, invece, discutiamo dell'articolo 44, il quale parla soltanto della liquidazione che il Sindacato fa delle differenze e non si parla ancora dell'esecutorietà della liquidazione.

CURIONI. Si parla della creazione del titolo.

CARNAZZA. Ora questa liquidazione, anche attualmente, senza bisogno della legge speciale, si fa e si può fare per disposizione degli articoli 62 e 67 del codice di commercio. E se si può fare questa liquidazione indipendentemente dall'esecuzione parata, il voler richiedere una condizione speciale, cioè la firma della parte per domandar questa liquidazione coattiva, è togliere qualche cosa di quello che si ha attualmente per disposizione di legge. Nella legge comune abbiamo che, restato inadempito un contratto di borsa, questa liquidazione si può far fare dal Sindacato di borsa; e conseguentemente, noi abbiamo regole gene-

rali, senza bisogno di una legge speciale, per arrivare ad ottenere questo titolo. Vedremo poi, all'articolo 45, se convenga o no rendere questo un titolo esecutivo; ma, in questo momento, in cui si parla della creazione del titolo, a me pare che quelle parole costituiscano una superfetazione od una duplicazione dannosa.

CURIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sullo stesso argomento? Ha già parlato una volta.

CURIONI. Non parlo dell'argomento di cui si è parlato; parlo d'un altro.

PRESIDENTE. Parli pure.

CURIONI. L'ultimo capoverso dell'articolo contiene due parti, l'ultima delle quali è, per lo meno, una superfetazione; e prevengo il Governo che, avendo scambiato, su questo punto, poche parole col relatore, il relatore l'ha riconosciuto.

Che cosa dice questo capoverso? « Il Sindacato procede alla liquidazione eseguendo, ove occorra, a carico dell'inadempiente, le necessarie operazioni di compra e vendita, e rilascia al richiedente un certificato del credito che risulta dalle medesime ». Dopo, c'è quest'aggiunta: « Quando le operazioni risultino compensate, il Sindacato rilascia il certificato di credito per la differenza ».

Questa è una duplicazione che bisogna eliminare, perchè è dannosa.

C'è poi un errore di stampa, che bisognerebbe correggere.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Chiedo di parlare....

PRESIDENTE. Parli.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Credo, prima di tutto, che in questo articolo ci sia un errore di stampa che consiste nell'omissione della parola *non*. Si dovrebbe dire: « Quando le operazioni *non* risultino compensate, ecc. ». Questo va da sè, con la prima parte dell'articolo. Vuol dire che il certificato che si rilascia dal Sindacato, è quello da cui risulta il debito di colui che perde. Quindi non c'è difficoltà di togliere le parole: « Quando le operazioni risultino compensate ecc. ».

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non posso, per dovere di cortesia, lasciare senza risposta l'osservazione fatta dall'onorevole Carnazza.

Indiscutibilmente, gli articoli 67 e 68 del

Codice di commercio, rappresentano il diritto comune nella loro materia; e, per quanto sottile sia il ragionamento dell'onorevole Carnazza è per quanto possa anche esser vero (siccome io non sono esperto nella pratica di borsa, così dichiaro, su questo punto, non dirò la mia ignoranza, ma la mia incompetenza specifica), per quanto possa esser vero - dicevo - che si sia data un'applicazione estensiva alle disposizioni degli articoli 67 e 68 del Codice di commercio, resta tuttavia vero che l'articolo 44 ha una finalità sua propria.

Esso parla d'una liquidazione coattiva, che fa il Sindacato e che ha il suo effetto, anche indipendentemente dalla preparazione, dal rilascio del certificato e dalla esecuzione parata, di cui all'articolo 45.

Mi riferisco agli articoli precedenti, che richiedono la dichiarazione fatta al presidente, perchè si dia eventualmente luogo alla dichiarazione di fallimento.

C'è, adunque, una serie di conseguenze specifiche, che l'articolo 44 dichiara e che restano indipendenti dal diritto comune. Ora che, a proposito di queste conseguenze particolari, si voglia richiedere una condizione speciale, cioè a dire quella che dà al contratto il suo carattere, che dipende appunto dalla forma, non mi pare che sia pretendere troppo. È questa la ragione, per cui, ripeto, non posso consentire nella proposta dell'onorevole Carnazza.

CALISSANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CALISSANO. A quanto pare, sarebbe concordata tra il ministro e il relatore l'accettazione della proposta dell'onorevole Curioni, di sopprimere nell'articolo 44 le parole: « nè esponga per iscritto le ragioni del suo rifiuto ».

Ma prima che a questa deliberazione si venga, io vorrei sottoporre all'onorevole ministro ed al relatore una preoccupazione che mi sorge in questo momento.

In sostanza mi pare che si sia voluto dire che il Sindacato non possa procedere alla liquidazione coattiva delle operazioni se non quando sia decorso un determinato termine in cui si siano potute esprimere per iscritto le ragioni del rifiuto; che allora soltanto il Sindacato possa usare di questa facoltà.

Ora a me pare che se noi sopprimiamo senz'altro queste parole, anzi che sostituirle con un altro concetto, cioè che il Sindacato non possa usare di queste facoltà se non

quando sia decorso un determinato periodo brevissimo, fin che volete, ma entro il quale per iscritto si possono fare le osservazioni per spiegare il rifiuto, noi andremo probabilmente incontro a grandi difficoltà; a meno che possiamo essere di accordo fin da ora che nel regolamento esplicativo della legge si venga a dire che per il fatto che il contraente moroso nel termine prefisso dal Sindacato non aderisca all'invito non si intenda anche la facoltà in lui in questo periodo di sottoporre spiegazioni e giustificazioni del suo rifiuto delle quali debba tener conto il Sindacato.

Ripeto, se la questione non fosse sorta, se cioè non fosse stata introdotta nel progetto questa frase: « spieghi per iscritto le ragioni del rifiuto », io non avrei difficoltà di consentire senz'altro quella soppressione ma poichè questo era detto, il sopprimere senza alcuna spiegazione mi parrebbe potesse essere facile occasione ad equivoci e ad interpretazioni che non sono certo nelle intenzioni dei proponenti.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole Calissano si preoccupa che un'interpretazione oscura ed ambigua possa nascere dalla soppressione dell'inciso; quindi, egli ha dichiarato che effettivamente non avrebbe sollevato questo dubbio, se non vi fosse stato l'incidente della soppressione.

Ora io mi rendo conto delle preoccupazioni dell'onorevole Calissano; ma spero che la mia dichiarazione valga ad eliminare in lui la ragione del dubbio. Osservo, però, anzi tutto che se io alla mia volta concedessi all'onorevole Calissano di mantenere l'inciso, appunto per eliminare la ragione del dubbio, si alzerebbe di nuovo l'onorevole Curioni, il quale invece di quell'inciso ha proposto la soppressione, e così si potrebbe correre il rischio di protrarre la cosa all'infinito.

In fondo, qui, siamo tutti d'accordo nell'ammettere che il Sindacato, per adempiere alle funzioni che gli sono affidate, debba bensì esaminare con tutta quella rapidità, che questo genere di contrattazioni impone, ma debba pur sempre esaminare la fondatezza, o meno, della richiesta che si fa. Ora, quando si dice che il Sindacato può procedere, questa espressione comprende tutto e basta ad eliminare il dubbio che l'onorevole

Calissano fa dipendere dai precedenti parlamentari, in quanto che noi altri avvocati facciamo valere anche troppo davanti ai magistrati il fatto che un inciso c'era, ma che poi fu soppresso.

Ebbene, in questo caso, io creo un precedente nel senso opposto, nel senso che valga ad eliminare ogni dubbio, confermando che con la espressione usata non si vuole menomamente precludere, anzi si ritiene necessario che il Sindacato esamini, valuti, ecc.; e che se si sopprime l'inciso, egli è solo perchè esaminando proprio alla lettera, giudicando, l'espressione che ne sarebbe risultata, si sarebbe venuti a questa strana conclusione, che nel caso che il contraente moroso non aderisca allo invito e non spieghi i motivi del rifiuto, solo allora il Sindacato possa procedere, sicchè argomentando al contrario, dovrebbe invece concludersi che quando il contraente moroso aderisca all'invito, il Sindacato non possa più procedere. Quindi, per evitare questa possibile interpretazione, per eliminare questa espressione di dubbio, si sopprime quell'inciso, ma resta inteso che nella soppressione il sindacato ha facoltà di esaminare gli atti e di deliberare *pro iustitia et de jure*.

PRESIDENTE. Dunque mi pare che siano tutti di accordo nel togliere nel secondo capoverso le parole: *ne esponga per iscritto le ragioni del suo rifiuto*, dopo le parole: *non aderisca all'invito*.

E così pure l'ultimo periodo: *Quando le operazioni, ecc.* in cui era stato proposto di aggiungere un *non*, pare siano ora tutti d'accordo nel sopprimerlo interamente.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle finanze, accetta?

LACAVA, *ministro delle finanze*. Accetto.

PRESIDENTE. Con queste modificazioni metto a partito l'articolo 44.

(È approvato).

Art. 45.

Per i contratti intervenuti tra mediatori iscritti o tra essi ed altre persone, ovvero conchiusi col ministero di essi mediatori, la parte che ai sensi del precedente articolo ha ottenuto il certificato di credito, può farlo valere come titolo esecutivo a norma di quanto è disposto dagli articoli 323 e

324 del codice di commercio e 554 del codice di procedura civile.

Il presidente del Tribunale ed il pretore, in casi eccezionali, possono esonerare dalla cauzione prescritta dall'articolo 323 del codice di commercio, l'opponente che ne faccia istanza ordinando la citazione del creditore a termini abbreviati. Il provvedimento di esonero può sempre essere revocato nel corso del giudizio di opposizione ed in tal caso il creditore potrà senz'altro procedere oltre negli atti esecutivi ove la cauzione determinata nel decreto di revoca non sia prestata nei due giorni successivi a quello della notifica del decreto.

L'onorevole Salvia propone la soppressione di quest'articolo.

Ha facoltà di svolgere la sua proposta.

SALVIA. Io ho votato di buon grado l'articolo 44 del disegno di legge, poichè ho creduto opportuno, anche in omaggio ai principii che informano le disposizioni del codice di commercio, menzionate dal collega Carnazza, che il Sindacato dei mediatori dovesse essere investito delle funzioni di liquidare le differenze.

Ma non posso veramente annuire al passo che si vuol fare con l'introdurre un nuovo titolo esecutivo, che sarebbe costituito, secondo l'articolo 45, dal certificato delle differenze, formato, in base ai contratti, dal Sindacato dei mediatori.

Questa innovazione urterebbe il nostro sistema processuale esecutivo ed i principii a cui esso si informa; poichè tutti sanno che, senza la potestà di giurisdizione, non si può avere il comando, in cui si sostanzia veramente il titolo esecutivo.

È noto che, allorquando nel 1865 fu discusso se attribuire, oppur no, alle scritture private, riconosciute od autenticate dai notai, l'efficacia esecutiva, la proposta non ebbe seguito, perchè si disse che il titolo esecutivo doveva essere emanazione diretta del pubblico ufficiale.

Su queste basi riposa il diritto procedurale italiano.

Vero è però che nel codice di commercio è stata estesa, con innovazione ardita, e senza precedenti, l'efficacia esecutiva ai titoli cambiari.

Ma il guardasigilli, che è un illustre giuriconsulto, sa perfettamente quali censure furono mosse in proposito al legislatore del 1882, e sa come, anche oggi, l'applicazione di quelle norme suscitò, nella pratica,

non lievi inconvenienti. Ad ogni modo, per la cambiale si è ritenuta giustificata l'eccezione fatta dal legislatore al sistema generale di diritto procedurale, poichè è essa un titolo circolante in commercio, che pone di fronte al debitore un creditore investito di qualità in forza di una negoziazione, cui il cosiddetto rigore cambiario vuole siano concesse speciali garentie anche per la pronta esecuzione.

Ma io mi domando: per quale motivo giuridico si dovrebbe dare ai contratti di borsa, una tutela speciale, diversa cioè da quella fatta a tutti gli altri contratti commerciali? O perchè tutti gli altri titoli circolanti in commercio come, per esempio, una polizza di carico o una lettera di vettura, o anche gli altri titoli dimostrativi di un diritto, come una fattura accettata, non dovrebbero avere l'efficacia esecutoria? perchè per questi titoli deve valere il concetto fondamentale del nostro diritto processuale che *ab executione non est inchoandum* e, viceversa, quando si tratta di contratti di borsa, si dovrebbe poter procedere a base di un certificato del Sindacato dei mediatori, emesso su contratti che hanno la natura di mere scritture private?

Nessun principio, nessun criterio giuridico informa questa norma; poichè effettivamente, la celerità nella esecuzione è un vantaggio, che, se compatibile coi riguardi dovuti alla condizione del debitore, dovrebbe essere estesa a tutti i contratti mercantili.

Ma io credo che questa disposizione del disegno di legge costituisca un passo per niente giustificato; e ciò desumo anche dal fatto che nessun'altra legislazione ha una norma così rigorosa quale è quella che noi adottiamo con la presente legge.

Anche negli Stati nei quali, per sviluppo di rapporti, le contrattazioni di borsa sono a mille doppi più importanti e più numerose che non nelle nostre borse, anche in quegli Stati, dico, non vi ha esempio di efficacia esecutiva attribuita, puramente e semplicemente, ai certificati constatanti le differenze a carico di uno dei contraenti. Dico di più: Nel sistema generale esecutivo altre legislazioni hanno isveltito il passo; ma nessuna giunge a dare ad un atto privato la forza del titolo esecutivo.

Abbiamo un procedimento spiccio nella legislazione germanica — quello cosiddetto d'intimazione — ma in esso interviene sempre il giudice; abbiamo nella legislazione au-

striaca anche un procedimento spiccio — il procedimento per mandato — ma sempre è il giudice che lo permette; abbiamo la *mainlevée* nella legge svizzera, ma è sempre il giudice che autorizza a procedere. Ed in ogni caso l'opposizione del debitore, di regola, sospende il procedimento esecutivo ed apre l'adito ad un giudizio di cognizione.

Ora perchè quando il nostro sistema processuale è ancora così rigido, dovremmo, poi, superare le altre legislazioni, consentendo al semplice certificato del Sindacato dei mediatori l'efficacia esecutiva? (*Interruzioni dell'onorevole relatore*).

Io ho già risposto a questa obiezione, poichè per la cambiale la deroga fatta alle norme ordinarie è poggiata principalmente sul concetto che la cambiale è un titolo eminentemente circolante in commercio, la cui realizzazione deve avvenire prontamente alla scadenza.

Io credo adunque, che la nuova norma non sia opportuna, perchè costituirebbe una estensione di quella deroga consentita per speciali ragioni al titolo cambiario, estensione che non troverebbe alcuna giustificazione nella natura dei contratti.

Io avrei anche concepito un sistema più spiccio di esecuzione dei contratti di borsa: avrei anche ammesso che, in base di quel certificato del Sindacato dei mediatori, si fosse facultato il contraente creditore ad adire il giudice locale per ottenere un decreto, a norma dell'articolo 377 procedura civile; avrei ammesso che dopo la notifica del decreto, non intervenendo alcuna opposizione nei tre giorni successivi, quel provvedimento potesse acquistare efficacia esecutiva. Ma il dare ad una scrittura privata pura e semplice l'efficacia esecutiva, mi sembra addirittura esagerata tutela, oltre che norma contraria al nostro sistema processuale in vigore.

Questo io osservo intorno alla prima parte dell'articolo 45. Prevedo però una osservazione, e la confuto in precedenza. Mi si può dire che il certificato del Sindacato dei mediatori sia quasi un atto pubblico e che il contratto, sul quale il Sindacato liquida le differenze, possa equipararsi ad altro atto pubblico, in quanto in esso deve intervenire un mediatore iscritto nell'albo. Con un poco di buon volere si può equiparare quel documento ad un contratto ricevuto da pubblico notaio. Ora questa obiezione è infondata, e va eliminata col ricordo di una

semplice disposizione del codice di commercio.

L'illustre guardasigilli ricorderà perfettamente che la legge rimette al giudice di attribuire ai libri, alle attestazioni ed alle note dei mediatori quel grado di fede che secondo le circostanze crederà di riconoscer loro.

Ora ciò significa che, secondo il nostro diritto positivo commerciale, il mediatore, anche iscritto nell'albo, non è pubblico ufficiale, perchè non è dato a lui di imprimere la pubblica fede alle proprie attestazioni, dichiarazioni ed atti.

D'altro canto queste disposizioni del codice di commercio non debbono essere variate col presente progetto. Onde, volendo considerare pubblico ufficiale il mediatore, avremmo un sistema contraddittorio, poichè le disposizioni di questa legge speciale urterebbero col sistema seguito dal codice di commercio.

Detto ciò in generale, io aggiungo che non mi appaga neppure l'articolo proposto, in quanto richiama le disposizioni degli articoli 323 e 324 del codice di commercio, riflettenti il giudizio cambiario. L'articolo 324 enumera le eccezioni opponibili nei giudizi cambiari, eccezioni che sono cioè quelle relative alla forma del titolo, all'esercizio dell'azione, e le personali a colui che esercita l'azione, e vuole che queste siano fondate su prova scritta per esser prese in considerazione.

Or come si applicheranno queste disposizioni in tema di contratti di borsa, nei quali non si ha un titolo circolante che ponga un terzo possessore di fronte al debitore cambiario?

E perchè dovrebbero essere fondate su prova scritta le eccezioni opponibili alle azioni nascenti dai contratti di borsa? Forse che nei contratti di borsa può mai seguirne quella speciale condizione, che concorre nei contratti cambiari, cioè un terzo possessore, estraneo alla causa dell'obbligazione, cui conviene soddisfare sol perchè legittimo portatore del titolo? Porre la questione vale risolverla.

Riassumendo, la nuova norma non si giustifica, nè come concetto informativo generale, nè come richiamo speciale all'articolo 324.

Onde io reputo di dover insistere per la soppressione di essa. Ad ogni modo anche le disposizioni con le quali si è cercato di restringere l'efficacia del nuovo titolo esecu-

tivo non mi sembrano razionalmente ordinate.

La facoltà data al presidente od al pretore di sospendere l'esecuzione non è disciplinata in maniera da dare la direttiva al magistrato, come è invece nell'articolo 324 dal Codice di commercio. L'articolo 45 dice, infatti, che in casi eccezionali si può esonerare l'opponente dal dare cauzione.

Ma che cosa significa questa dizione « casi eccezionali »? Si tratta di eccezionalità per le persone che abitualmente non giuocano in borsa? o per la quantità dei titoli negoziati? o per la gravità delle circostanze in cui segue l'inadempimento? Evidentemente la formula non risponde al giusto concetto: è imprecisa e vaga. Ond'è che io mi auguro che, se non si vorrà — come stimo opportuno — sopprimere l'articolo 45, si possa almeno ritoccare la sua dizione infelice.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia, giustizia e culti.

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. L'onorevole Salvia ha sollevato una questione assai grave, che dal punto di vista giuridico è anzi la più grave cui dia luogo il disegno di legge presente.

Farò nondimeno all'onorevole Salvia, una dichiarazione, di cui egli certamente apprezzerà la grande sincerità e franchezza e gli dirò che se noi qui fossimo in un'Accademia scientifica e le opinioni nostre dovessero esprimersi unicamente da un punto di vista scientifico e accademico, io mi accosterei molto alla opinione da lui manifestata, perchè in fondo tutto ciò che di vero e di giusto è nelle osservazioni dell'onorevole Salvia, porta a condannare il sistema italiano vigente, che attribuisce forza esecutiva alla cambiale. Infatti, quando noi, in Italia, nel 1882 introducemmo questa novità, che non ha precedenti, abbiamo in fondo anticipato negli effetti pratici conseguenti gli stessi fini, cui con la presente disposizione oggi si mira, cosicchè possiamo dire che ormai il dissenso resta più teorico che effettivo. Noi abbiamo così adottato quel sistema dei più rapidi mezzi di procedimento esecutivo, — che altre nazioni non conoscono, cioè il procedimento per ingiunzione o decreto, per cui basta portare dinanzi al magistrato l'atto privato, intorno al quale dubbi non possono sorgere, perchè il magistrato (ed allora ci troviamo nel caso tipico e preciso del titolo esecutivo nel senso stretto della parola) rilasci un de-

creto, in virtù del quale l'esecuzione incomincia, salvo l'opposizione che può anche investire il merito...

GIOVANELLI EDOARDO, relatore. Sarebbe una perdita di tempo ed una spesa maggiore.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e culti. E vengo dalla teoria alla pratica. Praticamente, il sistema italiano, quale si sia la maniera di qualificarlo dal punto di vista teorico, conduce a questo: che si fa intervenire il magistrato dopo anzichè prima. Bisogna presumere, quindi, che si vigili sul proprio diritto, poichè *jura vigilantibus subveniunt*; ma l'effetto che si raggiunge è in fondo lo stesso.

Posto, dunque, che da un punto di vista teorico si possa anche non ammirare questo allargamento del concetto della forza esecutiva dell'atto; ammesso pure che, come ho detto, in teoria non si possano fare riserve sopra l'ufficiale rivestito di potere pubblico, il quale accompagna l'atto col suo *ordiniamo e comandiamo*, si è nondimeno riconosciuto che, malgrado queste divergenze teoriche, l'effetto pratico è lo stesso e noi abbiamo guadagnato, come diceva il relatore, un risparmio di tempo e di denaro. Una volta che l'istituto c'è nel diritto positivo italiano e che questa diminuzione di principii teorici nella pratica si è già verificata, la questione che si presenta, onorevole Salvia, è questa: se cioè in materia di contratti di borsa concorrano le stesse ragioni, o qualche cosa di più o di meno, per cui tale principio fu ammesso per quanto riguarda la cambiale.

Ora, all'onorevole Salvia io osservo che innanzi tutto mi sono indotto a consentire, per quanto riguarda la parte mia di ministro di grazia e giustizia, a questa severa sanzione, che accompagna i contratti di borsa, perchè ho il convincimento che, in materia di borsa, il miglior rimedio ai mali che si lamentano, e che tutti conosciamo, consista nel rendere, più che sia possibile; severe le responsabilità.

Credo che si possa discorrere a lungo sulle borse, sui mali, che esse producono e sui disastri, che determinano; ma l'unico rimedio è questo, che chi ha rotto, paghi: così imparerà a sue spese. Io sono un vecchio individualista ed un vecchio liberale. Vedo arrivare in buon punto l'onorevole Cavagnari. Quanto or ora dicevo, sia detto anche per rispondere alle osservazioni da lui fatte, in sede di discussione generale.

Io credo che la miglior maniera per educare la gente ad evitare d'incappare negli agguati, sia quella di dare esempio clamoroso di repressione contro coloro, che ci sono già caduti. Ora l'onorevole Salvia sa che vi è una tendenza nel senso della repressione delle responsabilità: una tendenza, rappresentata dal Vivante, la quale vorrebbe ritenere e dichiarare commercianti tutti coloro, che speculano in borsa e per ciò solo che speculano in borsa, affinché possa seguire subito la sanzione severissima del fallimento. Dal punto di vista teorico, non si può sostenere - io penso - la tesi che basti fare un atto di borsa per essere dichiarato commerciante, perchè mancherebbe l'elemento essenziale della ripetizione dell'atto. E pure, se un giurista ed un commercialista del valore del Vivante ha potuto sostenere questa teorica, ciò dimostra che lo spirito animatore di essa è per l'appunto il sentimento di moltiplicare le sanzioni e di rendere più gravi le responsabilità. Noi non arriviamo sino a questa conseguenza, che sarebbe di una gravità straordinaria, in quanto che suppone che chiunque, giocando alla borsa, non si trovi in condizione da pagare la differenza, vada immediatamente in prigione; e non possiamo arrivarci, perchè tra l'altro non è vero commerciante, non ha i libri e la bancarotta si verificherebbe subito e senza rimedio. Noi, pertanto, messi su questa via di rendere severe le responsabilità, abbiamo tuttavia accolto qualche cosa di meno di quello, che l'opinione, rappresentata da illustri commercialisti, abbia richiesto.

Questo sia detto per spiegare le ragioni del nostro provvedimento, e per rispondere all'onorevole Salvia, che diceva: Ma perchè non usate tale sistema per tutti i contratti? Ora io credo che nel caso presente qualche ragione buona per fare così vi sia, e, del resto, non si può procedere che a passi e se in avvenire, in altri contratti sarà opportuno di adottare questa forma rapida di esecuzione, non vi sarà niente di male. Ad ogni modo, fra parentesi, dico all'onorevole Salvia che ho già pronto un progetto per la riforma del procedimento esecutivo, che, però, non ancora ho presentato alla Camera, perchè troppi altri disegni di legge ho già presentati ed aspetto che la Camera abbia del tempo da dedicare al ministro di grazia e giustizia.

Nel disegno di legge, cui accenno, sulla procedura esecutiva accolgo il procedimento

per ingiunzione e per decreto, e forse in questo modo avremo avviato la nostra pratica legislativa verso questa forma più moderna.

Dunque, dobbiamo rendere più effettive le responsabilità. Ma guardiamo ora alle garanzie. Non voglio fare la questione teorica ed accademica se il pubblico mediatore sia, o no, da considerarsi come un pubblico ufficiale; certo però è che la nuova legge richiede una serie di garanzie, rende più severa la scelta, più sincera ed oculata la vigilanza; sicchè il mediatore è persona che dà garanzie, e la legge fa ogni sforzo perchè le dia.

Abbiamo, quindi, innanzi tutto, l'intervento del mediatore, abbiamo della cambiale l'elemento formale, cioè la firma di chi si obbliga, ed in fine abbiamo l'intervento del Sindacato. Ecco ciò che l'onorevole Salvia ha ommesso. Il Sindacato, così come è costituito, rappresenta quasi un piccolo collegio arbitrale, un piccolo collegio di persone, che tutto deve far credere siano assolutamente superiori, e che non si presteranno, quindi, ad un agguato, ad una vera e propria truffa.

L'affare va prima davanti al Sindacato di Borsa, e così il contraente moroso ha già una prima autorità; e se l'onorevole Salvia vuol mettere d'accordo la mia e la sua coscienza con la teoria, dirò, come del resto ho già detto, che il Sindacato costituisce come una specie di collegio arbitrale.

Abbiamo così una prima delibazione del titolo, abbiamo questo primo corpo, questo primo collegio, che può assicurare che la fede pubblica non è tradita.

In tal modo, adunque, il certificato di credito, nel quale abbiamo anzi tutto la firma di chi si è impegnato, poi l'intervento del mediatore, ed infine il giudizio del Sindacato di Borsa, diventa titolo esecutivo. Come? Non solo col sistema che finora vige per la cambiale, ma in maniera anche più garantita.

Qui dirò di passaggio all'onorevole Salvia che, quando si trattò di formulare questo articolo, trovai un precedente eloquentissimo in un disegno di legge del 1888 (mi pare) nel quale questa disposizione era già stata accolta, e senza il temperamento del capoverso, di cui mi arrogo la paternità, sicuro di far cosa gradita all'onorevole Salvia.

Perchè, mentre per l'effetto sospensivo della opposizione al precetto cambiario la

cauzione è sempre richiesta, qui, invece, in virtù del capoverso, anche della cauzione, si può essere esonerati.

Siamo al procedimento per ingiunzione, nè più nè meno, perchè, avuto il certificato, fate l'opposizione; e quando si tratta di caso, in cui è evidente la truffa, l'autorità giudiziaria sospende l'esecuzione, e non impone l'obbligo della cauzione.

È il procedimento tedesco della cauzione, con la sola differenza che il magistrato lo si fa intervenire dopo, anzichè prima.

Questa differenza non credo sia tale da giustificare i dubbî e le preoccupazioni dell'onorevole Salvia.

Ma, dice l'onorevole Salvia, voi mi citate l'articolo 324, che si riferisce alle eccezioni, che si possono fare in tema di cambiale; orbene, come potete trasportare le eccezioni in tema cambiario, che suppongono la cambiale e il modo come è fatta, ed il concorso o meno delle condizioni formali che per ciò si richiedono, come potete voi trasportare tali eccezioni in sede di differenza di Borsa?

Qui, onorevole Salvia, mi pare evidentissimo, in via di ermeneutica legale, di dover richiamare quell'articolo per la struttura formale del giudizio, e in proposito dico: ma l'eccezione è quella che si può fare al certificato di Borsa, non l'eccezione della cambiale! Questo lo intende ognuno, è evidente.

Quando, per esempio, il debitore, il contraente moroso dirà: la mia firma è falsa, sarà l'eccezione di questo caso; quando dirà: scusate, io ho pagato, e vi presenterà la ricevuta, sarà l'eccezione di quest'altro caso. Evitiamo equivoci, che mi pare esulino dalla stessa dizione dell'articolo. Richiamandolo, ci riferiamo alle eccezioni specifiche del titolo, che si produce. E così i casi eccezionali, di cui nel capoverso, si intende che costituiscono il termine più largo; e questo dovrebbe soddisfare l'onorevole Salvia, perchè con ciò ce ne rimettiamo intieramente al prudente arbitrio del magistrato.

Non vogliamo prevedere nulla, nè limitare nulla; ce ne affidiamo alla prudenza del magistrato, che, valutato, deliberato l'atto di opposizione, dirà se è il caso di sospenderlo, esonerando altresì dalla cauzione. Io credo, dunque, che l'onorevole Salvia potrebbe accontentarsi di queste dichiarazioni e rinunziare alle sue preoccupazioni di ordine teorico. Però io lo prego di considerare ancora una cosa: in fondo, la Com-

missione parlamentare, per quanto riguarda quest'articolo, ha manifestato di avere tendenze piuttosto nel senso, direi, di una maggiore severità. Io non so le ragioni particolarissime, per cui la Commissione ha modificato il capoverso finale: non le so; ma vorrei quasi pregarla, anche per fare con ciò cosa gradita all'onorevole Salvia, di mantenere il capoverso, com'era nel disegno di legge ministeriale.

Si dice: « Il presidente del tribunale e il pretore »: io qui vorrei fare una prima osservazione all'onorevole relatore, domandandogli perchè abbia cambiato il nostro disgiuntivo *o*, sostituendolo con la congiuntiva *ed*. L'articolo 324 del Codice di commercio dice *o* e non *ed*, e con ciò si riferisce a diversità di competenza: quindi, c'è una ragion d'essere nell'usare il disgiuntivo *o*.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. È un errore di stampa... Deve dire « *o* il pretore ».

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti* Sta bene. E continuo. « ...in casi eccezionali, possono esonerare dalla cauzione prescritta dall'articolo 323 del Codice di commercio l'opponente, che ne faccia istanza, ordinando la citazione del creditore a termini abbreviati. Il provvedimento di esonero può sempre essere revocato nel corso del giudizio di opposizione, ed in tal caso il creditore potrà senz'altro procedere oltre negli atti esecutivi, ove la cauzione determinata nel decreto di revoca non sia prestata nei due giorni successivi a quelli della notifica del decreto ».

Io lascerei tutte queste disposizioni in *corpore juris*. Va da sè che nel corso del procedimento esecutivo si può ordinare la revoca; e va parimenti da sè che, non eseguita la cauzione, vien meno il decreto di sospensione. Quindi, io credo che, limitando le disposizioni al capoverso proposto dal Ministero, la dizione legislativa verrà più semplice, più spedita, più agile. E non ho altro da dire.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Io dichiaro subito che non ho nessuna difficoltà a rinunciare alla modificazione dell'ultimo comma di quest'articolo 45, purchè resti inteso che questa rinunzia non significa per nulla che sia tolta la facoltà all'autorità giudiziaria di revocare il decreto di sospensione.

Quanto alla proposta che ha fatto l'onorevole Salvia, io osservo che la disposizione che dà forza esecutiva alla cambiale, è da venticinque anni, da un quarto di secolo, in vigore; e che sinora, io, che pure frequento abbastanza i tribunali, non ho mai veduto che abbia dato luogo a lagnanze. Mi ricordo di aver studiato sotto un codice di procedura che non ammetteva l'esecuzione parata per gli atti contrattuali. Quando è venuta questa esecuzione parata pareva che dovesse produrre la fine del mondo; ed invece siamo vissuti benissimo dal 1885 fino ad ora, ed abbiamo anche fatto abbastanza cammino!

Questa proposta di dare l'esecuzione parata ai titoli di liquidazione rilasciati sopra contratti firmati dalle parti con l'autenticazione di un mediatore era già stata fatta nell'articolo 15, e a questo proposito io mi permetto di correggere una piccola inesattezza detta dall'onorevole guardasigilli, notando, cioè, che questa disposizione dell'articolo 15 si riferisce a un disegno di legge che fu presentato il 21 novembre 1895, che non potè essere discusso e che portava la firma degli onorevoli Barazzuoli, Calenda dei Tavani, Boselli e Sidney Sonnino. Nei congressi delle Camere di commercio e dei Sindacati di borsa la questione fu anche lungamente combattuta; e qui io mi riferisco soltanto alla relazione fatta su questo argomento dal mio collega onorevole Emilio Maraini, e che è consegnata negli annuali del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La questione è stata largamente trattata e tutti, si può dire, furono unanimi nel senso di dar forza di atto esecutivo alle liquidazioni fatte dal Sindacato di borsa sopra contratti di borsa firmati dalle parti. Quindi io spero che l'onorevole Salvia vorrà fare opera buona accettando come faccio io, remissivamente, l'abbandono del capoverso dell'art. 45 quale è stato suggerito dalla Commissione; e che egli si contenterà di vedere che, almeno a titolo di prova, si dia questa forza esecutiva ai certificati di liquidazione rilasciati dai mediatori e approvati dal Sindacato di borsa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza.

CARNAZZA. Io non ho veramente le preoccupazioni, che l'onorevole guardasigilli ha definite accademiche, dell'onorevole Salvia; però vorrei pregare il ministro di con-

siderare taluni elementi che non mi pare siano stati da lui considerati.

Il sistema legislativo nostro che dà forza esecutiva alla cambiale non credo possa meritare censure, e non credo che abbia dato luogo agli inconvenienti cui accennava l'onorevole Salvia. Ma l'onorevole guardasigilli non può non ammettere che basta la impugnativa della firma di una cambiale perchè sia sospesa la forza esecutiva di essa perchè il giudice non consente più che la esecuzione si faccia in base a quel titolo, la cui firma è disconosciuta. Dunque la forza esecutiva è data alla cambiale principalmente in vista di quella firma. Ora vediamo: quale è il titolo che si pone in esperimento, quel titolo in base al quale si può procedere esecutivamente sui beni del debitore? Questo titolo è unicamente un certificato rilasciato dal Sindacato dei mediatori e dal titolo che si mette in esecuzione non risulta nemmeno che un contratto sia stato firmato. Tutto questo (lo dice l'articolo 44), tutto questo è affidato al giudizio di questo Sindacato, il quale vedrà se impugnative della firma ci siano oppure no. Tutto questo è sottratto all'esame del giudice che ha di fronte a sé soltanto questo certificato rilasciato dal Sindacato dei mediatori, nel quale certificato non apparisce nemmeno la firma del debitore.

Ora è possibile...

GIOVANELLI EDOARDO, relatore. Ma non si può rilasciare senza firma.

CARNAZZA. Non si potrà rilasciare, ma il Sindacato dei mediatori potrà averlo rilasciato in base a firma falsa. (*Commenti*). Questo è verissimo, è naturale, e noi ci troveremo nella condizione, che la esecuzione parata, il pignoramento dei beni del debitore, si andrà a fare unicamente in base a un certificato rilasciato dal Sindacato dei mediatori.

Ora, è verissimo, la legge ha cercato di aumentare le garanzie di questi mediatori ma è altrettanto vero che se questa legge si fa, è precisamente per gli abusi, per le frodi, per tutto quello che nella relazione è stato tanto eloquentemente indicato, e che questi mediatori o agenti di cambio hanno commesso. Orbene, a questi mediatori, o agenti di cambio che la legge finora ha considerato con tanta diffidenza, noi attribuiamo oggi questo potere, veramente eccezionale, di vedere quali siano i corsi di borsa, di esaminare quali siano le differenze

in un contratto che loro si presenta a liquidare, di procedere esecutivamente, unicamente in base a questa liquidazione, che anche concorrenti o anche nemici possono aver fatto, e che può esporre a pericoli...

GIOVANELLI EDOARDO, relatore. Ma no, questo non avviene!

CARNAZZA. Siete voi altri che avete detto nella relazione che di questo sono stati capaci degli agenti di cambio, e a costoro volete dare la possibilità, il potere di annientare la riputazione commerciale di un individuo, di distruggere economicamente un loro concorrente, perchè volete dare unicamente ad una loro dichiarazione forza di titolo esecutivo. Questo mi pare eccessivo e perciò aderisco alla proposta dell'onorevole Salvia di sopprimere questo articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calissano.

CALISSANO. Io credo che possiamo essere d'accordo tutti nell'abbandonare le preoccupazioni di indole tecnico-giuridica, perchè ognuno di noi si preoccupa qui della celerità del procedimento, e ritiene che le garanzie che sono date per l'attuazione di questa legge, per la funzione dei mediatori e per quella dei Sindacati siano più che sufficienti per impedire quegli abusi che siamo venuti lamentando.

Io credo che in questa parte si sia voluto forse troppo da vicino seguire il codice di commercio, poichè si è creduto che l'opposizione non valga a sospendere il procedimento esecutivo, se non quando sia accompagnata da cauzione.

Ora io vorrei sollevare il dubbio se il sistema non debba essere l'inverso, se cioè data l'indole e la gravità del provvedimento non sia opportuno sempre di ammettere la sospensione dell'esecuzione ogni qualvolta sia sorta tempestiva e regolare opposizione. Non so se in questo momento Commissione e Governo possano mettersi d'accordo, a questo riguardo, adottando questo sistema che meglio garantirebbe contro gli abusi, di cui hanno parlato gli onorevoli Salvia e Carnazza; in ogni caso però se a questo non si può venire, essendo un po' tardi per concretare l'accordo, vorrei pregare Commissione e Governo di consentire una modificazione al testo del disegno di legge ministeriale, nell'ultimo capoverso.

In esso si dice: « Il presidente del tribunale o il pretore possono tuttavia in casi

eccezionali esonerare l'opponente dall'obbligo della cauzione prescritta dal citato articolo 323 del codice di commercio ».

Con questa formula mi pare che il procedimento si faccia ancor più rigoroso perchè è soltanto in casi eccezionali che la sospensione del procedimento esecutivo può essere ordinata, ed io credo che tale formula vada forse più in là dell'intenzione dei ministri proponenti, che a parer mio, hanno voluto semplicemente affidare alla coscienza del magistrato il giudizio sulla opportunità o meno dell'esonero dalla cauzione.

Concludendo, quindi, io crederei più opportuno invertire i termini del procedimento, dire cioè che come regola basta l'opposizione a sospendere l'esecuzione parata e che solo come eccezione possa occorrere la cauzione; in ogni caso però se non è possibile arrivare fin qui mi contenterei che si modificasse l'articolo sopprimendo le parole « tuttavia » e « casi eccezionali ».

Un'ultima parola ed ho finito. Diceva un momento fa il guardasigilli che gli avvocati fanno spesso soverchio abuso dei precedenti parlamentari: io credo invece che, in questa materia, specialmente quando si tratta di modificazioni così profonde e, diciamo pure, così pericolose nella pratica del nostro diritto, gli atti parlamentari possano e debbano illuminare. Perciò da questa discussione risulterà almeno questo, che si è voluto lasciare unicamente al prudente arbitrio del magistrato, di colui cioè che valuta le speciali contingenze del caso, le condizioni della persona che chiede e quelle della persona contro cui si chiede, il valutare i motivi della richiesta e le ragioni che la rendono accettabile, il vedere se si possa o meno concedere l'esonero dalla cauzione.

E in questo senso credo che potremo esser tutti facilmente d'accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gualtieri.

GUALTIERI. L'onorevole Calissano mi ha prevenuto. Io avevo già accennato all'onorevole guardasigilli che desideravo la soppressione delle parole « in casi eccezionali ». Non ripeto le argomentazioni dell'onorevole Calissano, ma, poichè questa sarebbe l'ultima subordinata, che ci metterebbe tutti di accordo, prego l'onorevole ministro, perchè voglia accoglierla, rispondendo essa al desiderio di tutti coloro, che di questo genere di affari si occupano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Debbo una risposta, sempre dal punto di vista dell'amor proprio accademico — per così dire — a cagione delle prime parole dette dall'onorevole Carnazza, su quanto riguarda le cambiali. Non ho fatto una censura al sistema vigente, se non dal punto di vista di una mera preoccupazione teorica. Del resto, egli ha detto che basta contestare la verità della firma, perchè il magistrato sospenda subito l'esecuzione.

Questa è una delle ragioni, per cui in pratica (tanto gli onorevoli Carnazza e Salvia, quanto io, siamo dei pratici) il più delle volte un diligente difensore, in caso di contestazione, ricorre alla citazione in base alla cambiale, anzichè al precetto esecutivo. Il che dimostra come i principi finiscano coll'avere sempre ragione.

Sicchè praticamente, per quanto si abbia la esecuzione, si preferisce adire il magistrato per avere la sentenza, perchè fra l'altro si prende l'iscrizione ipotecaria su di un immobile: il che è la cosa più importante. Venendo al fatto concreto, debbo dire alcune parole all'onorevole Carnazza, appunto perchè esse rimangano negli atti parlamentari per quegli effetti e per quello scopo, di cui si è parlato più volte. Or bene, io dirò che quando noi parliamo di certificati di Sindacati, presupponiamo già l'esatta e fedele osservanza delle condizioni volute dall'articolo 44 per il rilascio del certificato; nè posso ammettere che il Sindacato rilasci un certificato, quando manchi la firma, ove questo avvenisse, si avrebbe una ragione di opposizione tale che, senza dubbio, sulla sola opposizione sarebbe ordinata la sospensione.

Ad ogni modo, voglio che resti negli atti parlamentari la mia dichiarazione che indiscutibilmente, il concorso o meno delle forme volute nell'atto, da cui sorge l'opposizione, bisogna che si riscontri nel momento, in cui si procede anche all'esecuzione, e questa è la sede per l'opposizione. Il magistrato non si deve fermare all'esistenza del certificato, ma deve procedere fino all'esame della validità dell'atto, in base al quale il certificato è stato rilasciato.

Resta l'osservazione finale fatta dagli onorevoli Calissano e Gualtieri. È evidente che non si può arrivare sino al desiderio massimo del collega Calissano, di fare, cioè, che basti la semplice opposizione a sospendere l'esecuzione parata: tanto varrebbe

sopprimere addirittura l'articolo, perchè quando si può andare da un pretore ed ottenere con un pretesto qualsiasi la sospensione, io domando quale sarà quel creditore, che addurrà il certificato per fare il precetto. È ovvio, quindi, che se l'esecuzione può essere immancabilmente sospesa, il creditore preferirà invece la via del diritto comune. Ripeto, tanto vale allora sopprimere l'articolo.

E un'altra osservazione voglio pure aggiungere per l'onorevole Calissano, ed è la seguente. Noi qui versiamo in una materia, che ha questo di particolare, cioè che di rado (non voglio dire che sia impossibile, perchè so che la indefinita combinazione dei casi qualche volta smentisce le previsioni più ardite) che di rado — dicevo — essa può presentarsi come materia di contenzioso, come materia veramente dubbia. Qui o c'è la frode, la truffa manifesta, oppure si deve pagare. I casi più comuni son questi: o che si neghi o che ci sia il falso nella firma o che ci sia l'errore nella liquidazione: tutte cose di facilissimo accertamento. La probabilità di gravi cause, come in materia possessoria o feudale, sarà molto rara, se non impossibile; sicchè, quando si dà il potere, in forma negativa, di sospendere la esecuzione nei casi più gravi, siamo sufficientemente premuniti.

Resta l'altra questione, quella del capoverso.

Quanto ad esso (lo dichiaro con la mia solita franchezza) sono personalmente soddisfatto, che sia conservato perchè il capoverso fu introdotto nel testo ministeriale, su proposta mia; nè ho nulla in contrario, se si vogliono aggiungere anche altre garanzie, che assicurino ancora di più, poichè quando si tratta di rinnovare così profondamente la legislazione vigente, io, come ministro guardasigilli, non posso che essere soddisfatto se in questo compito si procede con tutte le cautele e con la ponderazione dovuta. Ringrazio quindi, i miei colleghi del Gabinetto, il ministro del tesoro, quello dell'agricoltura, industria e commercio e infine quello delle finanze, del consenso dato, e per conto mio, sono lieto delle obiezioni, che sono state fatte.

PRESIDENTE. Onorevole Salvia, insiste nella sua proposta di soppressione?

SALVIA. Io fui mosso a proporre la soppressione dell'articolo 45 da ragioni che il ministro guardasigilli ha qualificato accademiche, e che io qualifico diversamente:

non credo perciò di poter recedere dalla mia proposta. La Camera potrà respingerla, ma io la mantengo.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non potevo altrimenti consentire che qualificandola accademica.

PRESIDENTE. L'onorevole Salvia insiste nella soppressione dell'articolo 45. Questa soppressione non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione, che sono concordi nel mantenere la dizione del progetto ministeriale anzichè quella della Commissione.

Però l'onorevole Calissano ha proposto, e Governo e Commissione hanno accettato, di sopprimere nel secondo capoverso le parole: « tuttavia, in casi eccezionali ».

Pongo a parte l'articolo 45 nel testo ministeriale con la soppressione delle parole che ho lette: chi accetta la soppressione dell'intero articolo, proposta dall'onorevole Salvia voterà contro.

(È approvato).

Art. 46.

Trascorsi tre giorni dalla notificazione del certificato di cui all'articolo 44 all'inadempiente, senza che sia stato giustificato il pagamento delle differenze da parte dei debitori, il presidente del sindacato deve trasmettere al presidente del Tribunale la dichiarazione di questa sospensione di pagamenti, affinchè possa farsi luogo ai provvedimenti determinati dal libro III del codice di commercio.

Il presidente del Sindacato, o chi ne fa le veci, che omettono di fare questa dichiarazione, sono puniti con la decadenza e coll'ammenda di lire 1,000, estensibile a lire 2,000 in caso di recidiva.

È applicabile anche al Sindacato dei mediatori il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 6.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

CURIONI. Proporrei di temperare un po' il rigore, che mi pare veramente soverchio ed ingiustificato, di alcune disposizioni di questo articolo. « Il presidente del sindacato deve trasmettere al presidente del tribunale la dichiarazione di questa sospensione di pagamenti, affinchè possa farsi luogo ai provvedimenti determinati dal libro III del codice di commercio »; cioè, niente più niente meno la dichiarazione di fallimento.

Ora noi abbiamo discusso finora sulla gravità, certamente molto discutibile, del

pericolo creato oggi a danno del debitore del titolo esecutivo, ed abbiamo riconosciuto che non altrimenti si può concedere questa gravità eccezionale, che accordando il diritto a rifare, davanti il tribunale, l'opposizione non riuscita davanti al sindacato ed abbiamo riconosciuto il diritto e, in certi casi, forse anche il dovere da parte del presidente del tribunale, di sospendere il valore dell'atto esecutivo.

Intanto però gli atti sono trasmessi a quello stesso presidente di tribunale perchè dichiarare il fallimento.

Ma andiamo un po' adagio! Io ammetto la opportunità di notificare al presidente del tribunale tutti quegli atti, tutte quelle omissioni, tutte quelle apparenti o reali cessazioni di pagamento che lo possono porre nella condizione di dover, se del caso, dichiarare d'ufficio il fallimento. Ma fermiamoci lì.

Ed allora io proporrei che questa parte dell'articolo fosse modificata così: « trascorsi i tre giorni, il presidente del sindacato deve fare al presidente del tribunale analoga notificazione ». Il presidente del tribunale farà lui quello che crederà, ma non diciamo: agli effetti degli articoli tali del codice di commercio, di quelli cioè che riguardano il fallimento.

A me pare poi non meno eccessiva ed irragionevole la gravità della sanzione che segue. Il presidente del sindacato, o chi ne fa le veci, che omettono di fare questa dichiarazione, sono puniti nientemeno che con la decadenza e coll'ammenda di mille lire estensibile a duemila in caso di recidiva. Ma perchè ci deve essere una sanzione così grave? Il presidente decade addirittura di ufficio! Si sa bene che tutte queste cose non è il presidente che le fa, ma è un funzionario, un burocratico; e voi volete fare risalire al presidente la colpa della dimenticanza di un suo dipendente! Ci possono essere i giorni festivi, i giorni di ferie, ci può essere una crisi; si sa che queste cose accadono specialmente quando vi sono gravi crisi di borsa, e ci sono tante volte quindici o venti sofferenze.

Ora la dimenticanza di un impiegato non può, a mio modo di vedere, portare conseguenze così gravi. Io quindi questo secondo capoverso lo sopprimerei lasciando tutto *in dominio juris*: ognuno deve fare il proprio dovere e quando non lo fa ci sono le sanzioni del diritto comune, senza venire ad un incrudimento che mi pare eccessivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la giustizia.

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e dei culti. Io non credo fondati i dubbi dell'onorevole Curioni per la prima parte dell'articolo 46, non già perchè le cose che egli dice non siano in sè stesse giuste e vere, ma perchè l'articolo non contiene nulla che dia ragione ai dubbi, che egli solleva.

L'articolo non dice già che il solo fatto della omissione di questo certificato produca *juris et de jure* il fallimento. Io ho già accennato che tendenze assai più rigorose in questo senso si sono manifestate, ma il progetto se ne guarda bene. Il progetto dice soltanto che, trascorsi tre giorni, il presidente del sindacato deve trasmettere al presidente del tribunale la dichiarazione di questa sospensione di pagamenti, affinché possa farsi luogo ai provvedimenti, ecc. Quindi, nessun effetto ne segue *ope legis*.

L'onorevole Curioni sa che in materia di pagamenti, c'è una facoltà discrezionale amplissima; or, questa facoltà discrezionale resta, ed il presidente è soltanto avvertito che c'è questo caso di sospensione di pagamenti. Punto e basta.

Quello che potrà avvenire poi, cioè la dimostrazione del moroso che egli non ha pagato per una giusta eccezione, tutto questo può avvenire ed avverrà. Qui la portata dell'articolo è piuttosto d'ordine che di diritto. È una semplice notificazione, perchè possa farsi luogo. Quindi, io non credo che i dubbi manifestati dall'onorevole Curioni possano apparire così gravi da indurre ad una modificazione dell'articolo.

Quanto al primo capoverso io qui porto l'eco (perchè già ho dichiarato prima la mia, sarei per dire, onesta ignoranza in materia di borse) io porto qui l'eco di opinioni generali e diffuse, le quali denunciano la preoccupazione di coprire, di nascondere, che predomina negli ambienti borsistici; e di tali opinioni si sono rese interpreti anche Commissioni molto autorevoli. C'è la tendenza nelle borse di lavare troppo - mi si passi la espressione - i panni sporchi in casa. Ora si tratta invece di volere che le sanzioni abbiano luogo e che, se repressioni e sanzioni siano da esercitarsi, si esercitino.

La legge ha voluto in questo essere severa ed il concetto, a cui essa s'ispira, non può essere certamente censurato.

Ma l'onorevole Curioni dice che il presidente del Sindacato non potrà occupar-

sene. Io dico, invece, che dovrà occuparsene. Non è poi una cosa così difficile e complicata il sapere se e quale degli agenti di cambio o quale dei commercianti del luogo non abbiano fatto onore alla propria firma. Del resto, se è vero che i presidenti dei Sindacati di borsa non si occupano di queste cose, come dice l'onorevole Curioni, io dico: tanto peggio! Ed allora riesce tanto più giustificata la disposizione dell'articolo, perchè è desiderabile che i presidenti dei Sindacati si occupino seriamente di queste cose.

PRESIDENTE. Onorevole Curioni, il Governo ha dichiarato di non accettare il suo emendamento. Lo mantiene?

CURIONI. No.

GUALTIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Vorrei pregare l'onorevole ministro di considerare che la proposta dell'onorevole Curioni di sopprimere le ultime tre righe di quest'articolo è pienamente giustificata. Difatti, nel caso nostro, si tratta di fallimenti che dovrebbero essere pronunciati d'ufficio dal tribunale. Ora queste parole: « al presidente del tribunale affinché possa farsi luogo ai provvedimenti determinati dal libro III del Codice di commercio » suonano un invito al presidente stesso, perchè faccia dichiarare il fallimento.

Perchè dobbiamo aggiungere questo, quando per legge il tribunale ha il diritto di dichiarare il fallimento? Giudicherà il tribunale se sarà il caso di dichiararlo dopo la comunicazione del certificato del sindacato di borsa, o no; ma questo invito è fuori luogo.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Non è un invito.

GUALTIERI. Quindi non posso che aderire alle osservazioni dell'onorevole Curioni e pregare l'onorevole ministro di voler considerare la cosa anche da questo punto di vista.

Devo poi aggiungere un'altra breve considerazione.

L'onorevole ministro ha accettato la soppressione delle parole: « in casi eccezionali » ed ha ammesso che può esser esonerato il debitore dalla cauzione nel caso di opposizione. Ora, bisogna mettere d'accordo l'articolo 45 con le modificazioni apportate all'articolo 46: perchè potrebbe avverarsi il caso dell'opposizione pendente. In questo

caso, deve essere sospesa la trasmissione dei certificati al presidente del tribunale.

CARNAZZA. Non c'è bisogno.

GUALTIERI. Perché potrebbe avvenire una dichiarazione di fallimento, in virtù di un certificato trasmesso mentre pende il giudizio appunto sull'esistenza o meno dell'opposizione. Ma l'onorevole ministro mi potrà rispondere che in questo caso si opporrà alla sentenza dichiarativa di fallimento; ma io rispondo che la sentenza sarà già venuta e questo sarà un inconveniente. Ecco perché, in tal caso di opposizione, bisogna che la procedura sia sospesa.

In questo senso chiedo che da una parte sia emendato l'articolo 46 e dall'altra parte con esso sia messo d'accordo l'articolo 45.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io debbo replicare all'onorevole Gualtieri, confermando quanto ho già detto all'onorevole Curioni.

Escludo nella più assoluta maniera che l'espressione « affinché possa farsi luogo ai provvedimenti determinati dal libro terzo del Codice di commercio » significhi, come egli dice, un invito al presidente a dichiarare il fallimento.

Noi non invitiamo per nulla, ma vogliamo semplicemente informare il presidente del tribunale di questo caso di sospensione.

Avverrà quello che deve avvenire; ma non si fa nessun invito.

CARNAZZA. Allora leviamolo.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ma no, onorevole Carnazza; questa mutilazione gratuita degli articoli io non l'arrivo a comprendere.

È naturale che in seguito possa anche seguirne questo effetto.

CURIONI. È inutile dirlo.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ella, onorevole Curioni, ritiene così, perché è sotto la preoccupazione del dubbio, che ha sollevato. Ma poiché io non ho questa preoccupazione, dico che è utile stabilir così.

Per quanto poi riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Gualtieri, cioè di coordinare l'articolo 46 con l'articolo 45 e dire che, se c'è opposizione, deve essere anche sospesa la comunicazione del certificato, l'osservazione, in sé stessa, è giusta; ma mi

consenta l'onorevole Gualtieri, che è un distinto giureconsulto, che gli dica: lasciamo queste cose *in corpore juris*; sono cose che vanno da sé; ed è inutile complicare le leggi con troppi particolari.

Ad ogni modo, siccome un regolamento deve seguir la legge, credo di poter prendere l'impegno che, nel regolamento, si contempra questo caso (è materia veramente regolamentare), e si dica che, quando al certificato si sia fatta opposizione e si sia sospesa l'esecuzione, si sospenda anche la comunicazione.

Di questa mia dichiarazione egli, credo, si dirà soddisfatto.

Voglio, poi, fare un'osservazione, spontanea, che contenterà in parte, anche l'onorevole Curioni, il quale trovava eccessiva la sanzione del capoverso; e cioè a dire, siccome non è possibile ammazzare un uomo morto, (*Ilarità*) siccome, posto che si prevede il caso della recidiva e nello stesso tempo si commina la decadenza per la prima mancanza, è difficile che chi è decaduto dall'ufficio possa poi cadere in recidiva nell'esercizio di quel medesimo ufficio da cui è decaduto, così credo che si possa sopprimere la sanzione della decadenza, lasciando la semplice sanzione dell'ammenda pecuniaria.

Quindi, proporrei che si sopprimesse le parole: *Con la decadenza e*, e si dica: *sono puniti con l'ammenda ecc.*

CURIONI. Si dica: *con la multa fino a lire mille.*

CALISSANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CALISSANO. Volevo dire che mi pare che il concetto dovrebbe essere questo: di punire con l'ammenda sino a lire mille.

PRESIDENTE. La Camera ha udito. L'onorevole ministro di grazia e giustizia propone di sopprimere le parole: *con la decadenza e*.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Anzitutto osservo che la pena della decadenza è stata messa per errore prima del massimo della multa, mentre il testo dell'articolo diceva... « col l'ammenda estensibile a lire 2000 e con la decadenza in caso di recidiva... »

Quanto all'ammenda, non potrei aderire alla proposta dell'onorevole Calissano, di lasciare il minimo della pena previsto dal codice penale, stabilendo come massimo

della pena le lire mille: perchè avremmo molto frequente l'applicazione del minimo di poche lire. Ora, come ha già notato il mio collega il guardasigilli, noi abbiamo interesse a che tutti i facili accomodamenti, che sono mezzi di frode alla legge, siano evitati. Quindi, bisogna stabilire in misura ragionevole il minimo; e poichè pare esagerata quella di lire mille, propongo che si dica « coll'ammenda da lire 200 a 1000 ». Insomma, il minimo dell'ammenda dovrebbe essere di 200 lire.

CALISSANO. Non insisto.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dunque, si dovrebbe dire: « con l'ammenda da lire 200 a lire 1,000, estensibile, in caso di recidiva, a lire 2,000 ».

PRESIDENTE. Allora il secondo comma dell'articolo 46 dovrebbe essere così modificato:

« Il presidente del Sindacato, o chi ne fa le veci, che omettono di fare questa dichiarazione, sono puniti con l'ammenda da lire 200 a lire 1,000, estensibile a lire 2,000 in caso di recidiva ».

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 46 così modificato:

(È approvato).

Art. 47.

Le operazioni a termine sopra titoli di credito e valori sono repute atti di commercio.

I contratti a termine, quando si debbano risolvere col pagamento della sola differenza dei prezzi di Borsa, tanto se conclusi coll'intervento dei mediatori iscritti, quanto se conclusi direttamente fra le parti, hanno efficacia giuridica se stipulati nelle forme prescritte dalla presente legge.

Quando non siano stati stipulati nelle dette forme, rimane ferma la disposizione dell'articolo 1802 del Codice civile, ancorchè si fossero, dopo la già seguita stipulazione, pagate le tasse e le ammende.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Mi sia lecito di ritornare un poco, e brevissimamente, sulla discussione per fare una dichiarazione che a me pare di dovere consegnare negli atti parlamentari, dichiarazione la quale consiste in questo, che l'altro ieri, quando mi oc-

cupai dei contratti differenziali, non intesi di attaccare nè i contratti a termine, nè quelli di riporto.

Io so, per quanto non pratici le Borse, io so benissimo quali sono gli estremi che reggono e governano i contratti a termine ed i contratti di riporto, come d'altra parte ho dovuto conoscere e conosco quali sono quelli che vanno sotto il nome ibrido di contratti differenziali, i quali, secondo la mia modesta, ma convinta tesi, si risolvono in quei giuochi di Borsa, ai quali ho accennato.

Ora, nel sostenere il pericolo di questo inciso mantenuto nell'articolo 47, il quale ha la sua origine nelle leggi del 1874 e del 1876 citate nell'ultima discussione: e nel domandarne la soppressione, io intendo aggiungere anche questa dichiarazione, che cioè, per ribattere le argomentazioni da me sostenute nella discussione generale, si è ripiegato col dire che io combattevo i contratti a termine e quei di riporto. Ora, questo non passò mai, ripeto, per la mia mente.

Epoichè mi trovo a parlare, mi si consenta ancora, come conclusione delle osservazioni fatte nella precedente seduta, di rivolgere agli onorevoli ministri ed alla Commissione una preghiera, quella cioè che sia tolto dall'articolo 47 il seguente inciso: « I contratti a termine, quando si debbano risolvere col pagamento della sola differenza dei prezzi di borsa... ».

Questo è l'inciso che manterrà, come li ha creati, negli ambienti di borsa tutti quegli inconvenienti, per non definirli disastri, che abbiamo riscontrato in epoche remote ed in epoca recentissima.

E tanto più io sarei indotto e confortato a chiedere la soppressione di questo inciso, inquantochè nel successivo comma di questo articolo è detto, che, qualora questi contratti non siano fatti su foglietti bollati, saranno colpiti dalle nullità sancite dall'articolo 1802 del codice civile.

Ora che, proprio, si debba dare sanzione ad un contratto, per il quale il codice civile commina la nullità più assoluta, solo per il fatto che questi contratti non siano consegnati in foglietti bollati, francamente a me pare che sia abbastanza azzardato, in quanto che l'essenza, la forza, dirò così, anche l'indole del contratto deve avere in sé stessa la cagione ed il movente della propria esistenza. E quando non ha in sé stesso gli elementi della propria esistenza ed è condannato da tutti i principii che sono

consegnati nei nostri codici, non deve poter risorgere per motivi fiscali.

Tanto più che, se l'esperienza del passato deve esserci maestra per l'avvenire, noi dovremmo anche sapere che, finanziariamente e fiscalmente parlando, queste tasse sono tutte destinate a sfumare...

CURIONI. Ha ragione in questo!

CAVAGNARI. ...perchè per le borse non si fanno che dei *memorandum* e, quando l'uomo non vuol pagare, non fa che uscire fuori della porta.

Quindi mi parrebbe che, in omaggio ai principi che abbiamo enunciati e che non voglio ripetere, ed anche in coerenza, dirò così, al modo in cui è formulato questo articolo nella parte ultima, la quale, apparisce quasi come un rimprovero alla prima parte, facendo appello all'articolo 1802 del codice civile, gli onorevoli ministri e la Commissione dovrebbero consentire a togliere questo inciso e lasciare che la convenzione, in qualunque modo fatta, fosse governata dalle norme generali delle contrattazioni e delle convenzioni in materia commerciale.

Questo è quanto mi permetterei di chiedere.

PRESIDENTE. L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare.

CURIONI. L'onorevole preopinante ha ripetuto oggi una tesi che egli diverse volte ha portato davanti alla Camera con pieno convincimento giuridico e morale. In quanto al suo convincimento morale, credo che poco ci sia da dire: ma per esser logici e coerenti, questo sentimento di moralità dovrebbe essere spinto fino al segno di distruggere le borse. (*Interruzioni in vario senso*).

Per chi non ha titoli, questo va benissimo. Ma siccome la ricchezza odierna dei paesi civili è costituita essenzialmente, o almeno in eccedenza, da valori mobiliari, sopra valori immobiliari, la chiusura delle borse sarebbe la rovina della civiltà moderna, niente più, niente meno.

E quindi bisogna pigliare le cose come sono.

Questo dico nel campo morale, dove l'onorevole Cavagnari ha ripetutamente portato la questione. Nel campo giuridico, io ritengo che il collega Cavagnari invece abbia completamente torto. E ritengo che abbia avuto torto anche la Commissione quando nella sua relazione ha espresso un concetto che io mi permetto di credere errato. (*Oh! oh! oh!*)

Mi permetto di crederlo errato, perchè anch'io ho errato tante volte; non c'è niente di male.

Dunque, alla pagina 12 si dice, entrando nell'ordine d'idee dell'onorevole Cavagnari, come questo articolo 47 del disegno di legge nel suo primo capoverso crei una deroga ai principi generali del diritto. Non è vero.

CAVAGNARI. E ha ragione!

CURIONI. Adesso vedremo se ha ragione.

Io penso che invece la deroga ai principi generali del diritto sia stata introdotta per effetto dell'articolo 1802 del codice civile. Niente più e niente meno. E, notate bene, dico questo in diritto civile, perchè, se poi vengo al diritto commerciale, vedrete che ci sono non uno solo, ma due scogli da superare per poter sostenere la vostra tesi.

Intanto io trovo che nel nostro codice civile all'articolo 1098 si dà la definizione del contratto in genere: « un accordo per costituire, regolare o sciogliere un vincolo giuridico ». E poi all'articolo 1102 si definiscono le varie specie di contratti, e si dice che sono tali anche i contratti aleatori.

E, per dare un esempio di contratti aleatori, dice che sono tali il contratto vitalizio, il giuoco e la scommessa.

Dunque, secondo i principi non solamente del diritto civile ma del codice civile, anche la scommessa ed il giuoco sono contratti. (*Interruzione del deputato Cavagnari*).

Aspetti un momento, onorevole Cavagnari, ch'è viene la deroga.

La deroga al principio generale di diritto viene dopo.

Segue l'articolo 1123, che definisce gli effetti dei contratti e dice che i contratti (dianzi definiti, e fra essi ha messo il giuoco e la scommessa) hanno l'effetto di costituire legge fra le parti contraenti.

Ma, onorevole Cavagnari, se a questo punto la legge si fosse arrestata, e non avesse detto più niente, crede lei che ai termini del codice civile il giuoco e la scommessa non avrebbero azione? Evidentemente l'avrebbero, perchè il codice civile li ha già definiti contratti, e ha detto che i contratti fanno legge fra le parti contraenti.

Dunque, ecco che nei concetti generali del diritto civile il giuoco e la scommessa sono contratti e formano legge fra le parti

contraenti. Ma poi, *propter utilitatem, contra juris rationem* (e quindi derogando ai principii generali del diritto) viene l'articolo 1802, il quale dice che il giuoco e la scommessa non sono forniti di azione. Però non dice già che il giuoco e la scommessa non sieno contratti: dice solo che la legge non dà azione in giudizio per perseguire il debitore in questa specie di contratti.

Dunque questa è una deroga ai principii generali del diritto, del codice civile.

Ma non basta; mentre il codice di commercio italiano del 1866 stabiliva all'articolo 89 che i contratti commerciali erano governati dalle leggi commerciali e dal codice civile, il codice di commercio del 1883 dice invece così:

« In materia di commercio si osservano le leggi commerciali; ove queste non dispongano, si osservano gli usi mercantili. Gli usi locali e speciali prevalgono sugli usi generali ».

E poi: « In mancanza, si applica (non il codice civile, si noti bene, come diceva l'articolo 98 del primo codice di commercio italiano del 1866) ma si applica il diritto civile ».

Ora il diritto civile, onorevole Cavagnari, è quello che contiene le due disposizioni che danno la definizione dei contratti, tra cui è compreso il contratto di giuoco e di scommessa, e che contiene l'articolo 1123, il quale dice che il contratto di giuoco e di scommessa fa legge. Dunque, come fa l'onorevole Cavagnari a sostenere che questa è una deroga al diritto civile? Abbiamo invece cancellato nel codice di commercio una deroga al diritto civile che prima vi era stata introdotta; perchè quando si è fatta la legge Majorana-Calatabiano del 15 settembre 1876, era ancora in vigore il codice italiano numero uno, cioè quello che conteneva la disposizione che diceva che i contratti commerciali erano regolati dalle leggi commerciali e dal codice civile; e quindi erano regolati non soltanto dalle disposizioni generali contenute nel codice, ma anche dall'articolo 1802, che conteneva la deroga; ed allora si capisce come sia stato necessario scrivere l'articolo 3 della legge del 1876.

Questo articolo diceva, si noti bene, che in questo caso, cioè quando saranno pagate le tasse, non avrà più applicazione l'articolo 1802 del codice civile.

Questo in diritto, e per rispondere soprattutto ad una grave obiezione fatta ri-

petutamente dall'onorevole Cavagnari; ma nel fatto è vero, onorevoli colleghi, che nelle borse (italiane e anche, per quanto consti a me, nelle borse straniere dei paesi civili di Europa si facciano dei contratti differenziali? Lo nego nel modo più reciso ed assoluto; se voi siete capaci di indicarmi un solo caso, in cui si siano fatti in borsa dei contratti differenziali, mi darò per vinto: ma per quanto abbia consultati agenti di cambio e speculatori di borsa d'Italia e di Francia, per quanto io stesso mi sia recato parecchie volte in borsa e, lo giuro, non a speculare per mio conto (*Interruzione*), ma per imparare qualche cosa, ciò che credo non sia turpe...

Voci. No, no!

CURIONI. ...ed ho dovuto proprio convincermi che è un pregiudizio, penetrato disgraziatamente anche nelle aule dei tribunali, che in borsa si compiano contratti differenziali. Intendiamoci bene: che cosa vuol dire contratto differenziale? Il contratto differenziale, almeno io lo intendo così, consiste in questo: due amici, o meglio due nemici si incontrano in borsa, io fuori di borsa, e dicono: le azioni della Banca d'Italia oggi valgono 1310; io a fine mese pagherò la differenza in più e tu mi pagherai la differenza in meno su cento azioni. Questo sarebbe il contratto differenziale. Orbene, ditemi in qual modo si può fare un contratto tipico differenziale altrimenti che scommettendo sul rialzo e sul ribasso? Ora io torno a ripetere che il contratto tipico differenziale, ch'è altrimenti non lo comprendo, della scommessa sul rialzo e ribasso non si è mai fatto e forse non si farà mai. Il solo contratto, che si compie in borsa, non parlo del riporto, è in questi termini: io vendo a fine mese cento azioni della Banca d'Italia e trovo un compratore, che compra effettivamente coll'obbligo formale di ritirare queste azioni ad un prezzo determinato. Alla fine del mese io posso invitare il mio contraddittore e dirgli: in luogo di ritirare questi titoli, ti contenti che io ti paghi la differenza? (*Commenti*).

Io, del resto, ho semplificato il caso per chiarirlo, ma non è neanche questo che succede. Quel titolo che io ho venduto, o che ho comprato, prima di uscire dalle mie mani o prima di entrarvi, ha fatto un giro molte volte di venti o trenta mani. (*Interruzioni*). Distruggete le borse, ma non venite a dire eresie!

CAVAGNARI. Tutte le Cassazioni del Regno li hanno sempre definiti giuochi!

CURIONI. Li hanno definiti così ignorando quello che accade, perchè in Borsa, disgraziatamente, per imparare pochi ci vanno! È per la ragione, o signori, che i titoli passano per molte mani, che per regolare i conti alla fine del mese si sono istituite le così dette Camere di compensazione, le quali in definitiva indicano chi deve ritirare i titoli, chi li deve versare e chi si contenta delle differenze.

Il vero e proprio contratto differenziale, che la legge del 1876 ha inteso di colpire di nullità, a termini dell'articolo 1802 del codice civile, non è mai esistito.

CAVAGNARI. La forma!

CURIONI. La forma non esiste! È stato l'aver introdotto in quella legge una sanzione per colpire una ipotesi, che di fatto non esiste, che ha dato luogo a quegli squilibri di giurisprudenza che non fanno onore neanche alla magistratura italiana. (*Commenti*). Per colpa della legge, perchè ha contemplato un caso davanti al quale il magistrato ha detto: se la legge ha contemplato un caso, ed il solo che si verifica è questo, io colpisco questo.

Dunque io ritengo che l'articolo di legge, nella sua sostanza, come è proposto, deve essere mantenuto, benchè riterrei che, appunto per coordinarlo a questo principio, dovrebbe essere alquanto modificato nella forma.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Non entrerò nella lunga, complessa, antica questione della validità dei contratti a termine. Oserei dire che, in un certo senso, questa è una questione ormai sorpassata.

Il contratto a termine può assumere forme, che, come l'onorevole Curioni ha detto e come nessuno e nemmeno, credo, l'onorevole Cavagnari può negare, escludono completamente l'ipotesi del giuoco e della scommessa, perchè presuppongono una vera compra e rivendita. Però penso che l'onorevole Curioni voglia un po'troppo, quando forza la sua tesi fino a dire che non vi è mai la possibilità del giuoco o della scommessa.

Questo per la verità; e, in fondo, la giurisprudenza... (*Interruzione del deputato Curioni*).

Mi scusi, ma quando puramente e semplicemente si fa una combinazione, in cui il vincere o il perdere dipende dal sapere se quel dato titolo, ad un determinato termine, abbia quel dato valore, è come scommettere sopra un cavallo, che arrivi primo o secondo in una corsa. Giuridicamente, non saprei trovare la differenza.

Però, anche data questa seconda ipotesi, a parte l'osservare che l'abuso non deve per sè stesso determinare la condanna dell'uso, io accennerò, senza per altro indugiarmi, ai molteplici studi fatti da finanzieri ed economisti, secondo i quali anche la stessa scommessa e lo stesso giuoco hanno, in un certo senso, quasi una finalità economica, in quanto rendono possibile di avvicinare il titolo al suo vero valore, riportato quotidianamente alle modificazioni del valore del danaro, che è il termine di confronto e di misura comune a tutti i valori.

Insomma, si potrebbe in qualche modo asserire che anche il giuoco di borsa possa avere finalità economiche. Ma, ripeto, la questione dell'ammissibilità dell'azione può dirsi sorpassata; osserverò soltanto all'onorevole Cavagnari che l'unico fatto del concorso di un elemento non solo aleatorio, come dice l'onorevole Curioni, ma addirittura di scommessa e di giuoco, non basta nel diritto per sopprimere un istituto giuridico.

Gli citerò l'esempio di un istituto, che ha una funzione economica di primo ordine, che nessuno può menomamente pensare a proscrivere e pel quale lo stesso onorevole Cavagnari non può che avere ammirazione; eppure esso riposa su di una vera e propria scommessa, intendo dire l'istituto dell'assicurazione marittima.

Questo istituto suppone una scommessa. Io scommetto una piccola cifra, il premio, contro l'ipotesi dell'arrivo o meno della nave a destinazione. È una specie di terno: il premio è la posta, il pagamento del sinistro rappresenta il valore del terno guadagnato.

E badi l'onorevole Cavagnari che se l'assicurazione marittima nel continente, con la consolidazione dei rischi, ha ricondotto la funzione dell'assicuratore nei suoi termini economici di far corrispondere ai sinistri la somma dei premi, in Inghilterra, invece, mantiene ancora la vera e propria forma di scommessa. L'inglese, scommettitore per eccellenza, scommette sull'arrivo o no della nave.

Non basta, dunque, specificare un contratto come scommessa, per proscriverlo.

Ma, prescindendo da tali questioni che sanno di accademico, e prescindendo dalle indagini della giurisprudenza sulla legge del 1864, io riassumo le mie considerazioni, in una osservazione che non ha più del tecnico e dell'accademico, ma ha veramente la portata di politica legislativa, che giustifica le disposizioni di questo articolo, e fo questa obiezione all'onorevole Cavagnari.

Egli ragiona come se i disastri borsistici siano da temere per una disposizione di legge, che dichiara la validità del contratto a termine. Questa è la ipotesi di tutto il suo ragionamento. Ebbene, onorevole Cavagnari, tutti i disastri borsistici sono avvenuti con una condizione di diritto, che non dava azione al contratto; quindi io la colgo proprio in evidente contraddizione. Sinora è avvenuto questo: che in virtù della legge del 1884, per l'alta tassa cui era sottoposto il contratto di Borsa, posso dire il 99 per cento o il 99 per mille dei contratti a termine non si faceva con le forme volute dalla legge, non si pagava la tassa ad essi relativa, e non erano, quindi, accompagnati da azione. In altri termini, noi finora siamo vissuti in un regime di diritto, che è su per giù quello desiderato dall'onorevole Cavagnari; e questo regime di diritto ha prodotto quegli effetti, che tutti sanno, incoraggiando la mala fede da un lato e provocando dall'altro quei disastri, di cui si è parlato.

Questo disegno di legge si mette precisamente su di una via opposta, e quindi nel senso, come finalità, che l'onorevole Cavagnari desidera, poichè esso vuole che una responsabilità accompagni tutti questi atti (ed io ho detto già che questo è l'unico rimedio possibile) e faciliti la possibilità dell'azione. Ora tale innovazione si spera che debba impedire quei danni, che sinora si sono verificati precisamente con un diritto (noti bene l'onorevole Cavagnari) con un diritto che non dava azione. Il diritto finora vigente non dava, nella grandissima maggioranza dei casi, azione, e si sono verificati tutti quei disastri, che deploriamo. È, dunque, opportuno e logico, nel senso stesso che l'onorevole Cavagnari desidera, che questi contratti, che hanno una funzione economica ben determinata e ormai, lo creda l'onorevole Cavagnari, definita, siano accompagnati da quell'azione, che possa

rendere possibile il conseguimento dei diritti, che su di essi si fondano.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, l'onorevole Cavagnari, ha anche presentato un emendamento...

CAVAGNARI. Veramente non è proposto nei modi e nelle forme regolamentari...

PRESIDENTE. Lasci fare a me.

Ad ogni modo l'onorevole ministro dichiara di non poterlo accettare...

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Io mi associo a quanto ha detto l'onorevole ministro, ed osservo all'onorevole Cavagnari che tutte le legislazioni ammettono i contratti a termine e che da noi vi è un po' una tendenza a venire nei termini del disegno di legge attuale, cioè a subordinare la validità dei contratti a termine al ritiro di questi contratti a foglietti e al pagamento delle tasse.

Io non voglio far perdere alla Camera un tempo prezioso, ma osservo che fino nel disegno di legge presentato dagli onorevoli Seismit-Doda e Miceli il 27 marzo del 1890, si contiene una precisa disposizione come questa; cioè non si ammettono i contratti a termine, e si dichiarano nulli, se non vi è il foglietto bollato e non si è pagata la tassa.

Veniamo al 1895, e allora abbiamo quattro ministri che propongono un disegno di legge il quale contiene una disposizione come questa. Solamente a questo articolo, nella prima parte, si è voluto togliere ogni dubbio circa il carattere commerciale dei contratti a termine e si sono definiti atti di commercio.

Dunque, la prima parte è una definizione *iuris*; il contratto a termine è un atto di commercio; la seconda parte concerne la validità di questi contratti a termine, per i quali non si dà azione giuridica se non sono fatti colle forme volute e col pagamento delle tasse.

Se l'onorevole Cavagnari crede che i contratti a termine siano qualche cosa di meno buono, vuol dire che dovrà associarsi a noi se attacchiamo la validità di questi contratti a termine e li sottoponiamo all'obbligo di una revisione per iscritto e al pagamento della tassa.

CURIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURIONI. Per la dizione, io domanderei che fosse fatta questa piccola modificazione: nella prima parte si parla delle « operazioni a termine ». Al primo capoverso si cambia dizione e si dice « contratti a termine ».

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Chiamiamoli contratti anche prima...

CURIONI. No: mettete *operazioni*. Dal momento che mettete in dubbio che sia contratto l'operazione differenziale, perchè la volete chiamare contratto? Vi mettete in contraddizione! Non volete che sia un contratto? Chiamatela *operazione*! Dunque io modificherei così la dizione: « le operazioni a termine, anche se sia stato convenuto di risolverle col pagamento della sola differenza », anzichè, come avete detto, « i contratti a termine quando si debbono risolvere », perchè se si debbono risolvere per una convenzione posteriore, allora non è più il caso; è solamente il caso quando si è stipulato *a priori* di risolverle, malgrado ciò poi non accada.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Mi pare che la proposta dell'onorevole Curioni si possa accettare. Dal momento che nella prima parte dell'articolo si usa la parola « operazioni » si può ben adoperarla anche nella seconda.

PRESIDENTE. Accettano gli onorevoli ministri questa proposta?

LACAVA, *ministro delle finanze*. L'accettiamo.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 47 con la modificazione proposta dall'onorevole Curioni, accettata dal Governo e dalla Commissione, che cioè al secondo capoverso si dica così:

« Le operazioni a termine, anche se sia stato convenuto di risolverle col pagamento della sola differenza ecc. ».

Pongo a partito l'articolo 47 così modificato.

(È approvato).

Art. 48.

Non è ammessa alcuna azione in giudizio, nè veruna liquidazione può eseguirsi dal Sindacato dei mediatori, in dipendenza delle operazioni contemplate dalla presente legge, se non viene previamente provato il

soddisfacimento delle tasse dovute, fermo sempre il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

CURIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURIONI. Temo che anche qui nasca un equivoco...

PRESIDENTE. Ma se studiassero prima le proposte, quanto sarebbe meglio! Andiamo avanti a forza di emendamenti improvvisati, e questo procedimento non è dignitoso per la Camera. (*Benissimo!*)

CURIONI. Mi perdoni, onorevole Presidente, prendevo un equivoco, leggendo il testo ministeriale invece di quello della Commissione. Non ho perciò altro da dire.

PRESIDENTE. Allora non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 48.

(È approvato).

Art. 49.

Tutti coloro che, per professione abituale operano in Borsa, o fanno per professione abituale atti di commercio aventi per oggetto le cose indicate nell'articolo 34 devono conservare, per due anni dalla conclusione dei contratti e per ordine di data, le matrici dei foglietti consegnati o spediti, anche se riunite in libretti, e i foglietti ricevuti, come pure le bollette postali nei casi previsti dall'articolo 42.

Tutti gli operatori, indicati nel comma precedente, debbono permettere agli agenti finanziari di esaminare i menzionati documenti, nonchè le note, le lettere e qualsiasi altra carta che si riferisca ai corrispondenti contratti, insieme ai libri, la cui tenuta è obbligatoria a norma del Codice di commercio.

Il rifiuto è accertato con le forme prescritte dall'articolo 55, primo capoverso, della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414.

È considerato come rifiuto a presentare i libri prescritti dal Codice di commercio, e costituisce perciò contravvenzione, la dichiarazione della mancanza dei libri medesimi.

Per procedere alle ispezioni o verifiche indicate nel secondo e nel terzo comma del presente articolo, gli agenti finanziari dovranno essere muniti di una speciale e personale autorizzazione dell'Intendente di finanza e dovranno limitare le loro investigazioni a quegli atti e scritti che si riferi-

scano ad operazioni di data anteriore di almeno sei mesi dal giorno delle ispezioni.

CALISSANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO. Desidero, proprio per scrupolo personale, segnalare alla Camera il pericolo che si viene creando colla disposizione del primo capoverso dell'articolo 49. In sostanza, con esso, si sottopongono al dovere della ispezione da parte degli agenti finanziari non solo tutti coloro che, per professione abituale, operano in borsa, ma anche tutti gli operatori, poichè, se questa dizione è usata in un senso diverso da quello contenuto nell'articolo precedente, in verità si deve ritenere che si è voluto estendere il significato della prima redazione, anzichè restringerlo.

Voglio poi proporre alla Camera anche quest'altro dubbio. Si dà agli agenti finanziari il diritto non solo di esaminare tutti i documenti indicati nel primo capoverso dell'articolo 49, ma anche le note, le lettere e qualsiasi altra carta che si riferisca ai corrispondenti contratti.

Ora mi pare che, con questa disposizione, si venga a sancire il diritto da parte degli agenti finanziari di penetrare nel segreto non soltanto delle operazioni finanziarie, ma anche dell'ufficio di colui che opera in borsa, in quanto non si può pretendere che la distinzione sia preconstituita, e l'agente finanziario vorrà vedere tutte le carte dell'ufficio per discernere quali si riferiscono ai contratti e quali no: non basterà la dichiarazione dell'operatore che determinate carte non si riferiscono ai contratti, e ne nascerà perciò un conflitto tra l'agente finanziario e l'operatore, conflitto che non potrà essere risolto se non con la prevalenza dell'agente e quindi con la dichiarazione di rifiuto con tutte le conseguenze di cui all'articolo 49.

Ora pare a me eccessiva questa disposizione (e la Camera vorrà riconoscerlo e il Governo occuparsene) in quanto con essa si viene a violare, senza alcuno scopo pratico o, per lo meno, con uno scopo pratico, che avrà nella esecuzione stessa dei veri eccessi, quella che deve essere la santità del domicilio anche per coloro che hanno la fortuna o la disgrazia di essere operatori di borsa.

Proporrei quindi di sopprimere questa parte dell'articolo od almeno di limitarla nel senso, che tutti coloro che compiono la professione abituale di operare di borsa

siano tenuti a dare visione di ciò che direttamente si riferisce alle operazioni di Borsa, togliendo l'espressione che gli agenti possono esaminare le note, le lettere e qualsiasi altra carta che si riferisca ai corrispondenti contratti, espressione che farà sorgere ogni giorno dei conflitti, senza che sia possibile dirimerli se non a pregiudizio dell'operatore di borsa.

Voglio credere che lo scopo sia unicamente finanziario, ma ben comprendono i miei colleghi che, con queste disposizioni, può l'agente finanziario proporsi ben altri scopi, che non quelli soltanto della tassazione o della ricerca della regolarità nelle operazioni. Perchè, allorchando noi veniamo a sancire la facoltà, nell'agente finanziario, di penetrare in qualunque ora, senza diffida preventiva, negli uffici di operatori di borsa (ed io aggiungo sempre negli uffici di coloro che compiono operazioni abituali in borsa), noi abbiamo aperto l'adito a molti abusi, a molti pericoli, che vanno oltre a ciò che può essere il legittimo scopo della tutela finanziaria, voluto dai ministri proponenti.

Sentirò volentieri quello che diranno i ministri e il relatore della Commissione per vedere se avrò da insistere o no.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Prego l'onorevole Calissano di osservare che parecchi oratori hanno, nella discussione di vari articoli, fatto rilevare che questa legge non sarà neppur essa eseguita, come non sono state eseguite le leggi precedenti, appunto per l'estrema facilità con cui tutte le operazioni che si fanno in borsa, possono sottrarsi alla tassa; certo una delle ragioni dell'insuccesso delle leggi precedenti fu la assoluta mancanza di controlli. Da ciò la necessità di tale ispezione.

Ora questa ispezione, prego l'onorevole Calissano di osservare, ha un unico scopo, lo scopo finanziario, null'altro; non è per andare a scoprire o rilevare i segreti di famiglia!

E per farle vedere come ciò è al di fuori del desiderio dei proponenti, al di fuori dello scopo e dei propositi della legge, aggiungo che tale ispezione è limitata. Di fatti la seconda parte dell'articolo 49 dice così:

« Tutti gli operatori, indicati nel comma precedente, debbono permettere agli agenti finanziari di esaminare i menzionati

documenti, nonchè le note, le lettere e qualsiasi altra carta che si riferisca ai corrispondenti contratti....»

Dovete ammettere che questi agenti finanziari vanno lì col desiderio soltanto di vedere se c'è o no la esecuzione della legge di tassa, non vanno col proposito di voler scoprire altro. Di più fo osservare all'onorevole Calissano l'altra parte di questo stesso articolo, che dice:

« Per procedere alle ispezioni o verifiche indicate nel secondo e nel terzo comma del presente articolo gli agenti finanziari dovranno essere muniti di una speciale e personale autorizzazione dell'Intendente di finanza e dovranno limitare le loro investigazioni a quegli atti e scritti che si riferiscano ad operazioni di data anteriore di almeno sei mesi dal giorno delle ispezioni ».

Dunque, come ho detto anche altra volta, il concetto è che noi non intendiamo con queste ispezioni se non che assicurare la riscossione delle tasse, che finora, con le leggi vigenti, non è stato mai possibile di riscuotere.

Nè creda l'onorevole Calissano che gli agenti andranno lì per altro scopo.

Vi è l'articolo 52, che deve anche essere messo in relazione con l'articolo 51.

« I funzionari dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle finanze, ai quali sieno demandate le ispezioni, di che alla presente legge; e gli altri funzionari che ne vengano a conoscere il risultato devono serbare il segreto sulle notizie di ogni natura, acquistate mediante tali ispezioni ». E il seguito dell'articolo commina gravi pene a chi non osservasse tale obbligo.

Quale garanzia maggiore dell'articolo 52?

Per queste considerazioni, prego l'onorevole Calissano di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIOVANELLI EDOARDO, relatore. Pregho il collega Calissano di por mente alla legge sul bollo, che attualmente è in vigore.

Nella relazione ministeriale, a pagina 22, è riportato l'articolo, che dà diritto agli agenti finanziari di vedere tutto quello, che hanno diritto di vedere.

Questa disposizione era anche mantenuta nell'attuale regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio, all'articolo 36, dove si fa obbligo alle Camere di

commercio, alle delegazioni di finanza ed anche al sindacato di Borsa di presentare tutti i libri computistici: e questi enti sono composti di gente forse più interessata, che non sia un agente finanziario, a conoscere quali operazioni si facessero e quali non si facessero.

Il disegno di legge presentato dai ministri Miceli e Seismit-Doda conteneva analoga disposizione. Quello presentato dal Barazzuoli e dal Boselli la conteneva pure.

La Commissione poi qui ha creduto di limitare molto questa facoltà, sanzionando varie disposizioni le quali limitano agli agenti finanziari la facoltà di praticare ispezioni sui libri, tanto che ha voluto che abbiano una delega speciale e personale dall'intendente di finanza, ed ha limitato le ispezioni alle operazioni compiute sei mesi prima; il che vuol dire che, poichè si ha tempo due anni ad eseguirla, gli agenti finanziari hanno un anno e mezzo. Ma, pertanto, le operazioni di Borsa nel termine di sei mesi sono tutte liquidate.

Non vi è dunque alcun pericolo, specialmente quando i diritti dell'agente sono più limitati di quelli che non siano oggi.

PRESIDENTE. Nè il Governo nè la Commissione accettano l'emendamento dell'onorevole Calissano; il quale, del resto, non può essere messo a partito, perchè non è stato nemmeno presentato con le dieci firme volute dal regolamento.

CALISSANO. Mi permetta, signor Presidente...

PRESIDENTE. Non posso darle facoltà di parlare che per fare una dichiarazione. Parli.

CALISSANO. Accetto le spiegazioni date dall'onorevole relatore, ma mi permetto di osservare che il confronto fatto tra l'articolo 55, ricordato nella relazione, e l'articolo che discutiamo, è un confronto che, quasi quasi, conforta la mia tesi. Imperocchè manca in quell'articolo la frase che è contenuta in questo e che è quella che maggiormente preoccupa, cioè « tutte le carte che si riferiscono ai corrispondenti contratti ».

Ora, pare a me che, quando si dice che l'agente finanziario ha il diritto di esaminare le note, le lettere e i libri, la cui tenuta è obbligatoria, e qualunque altra carta che si riferisca a corrispondenti contratti, sia questa una indicazione così generica che permetta all'agente finanziario di rovistare anche là dove ci sono altre carte.

D'altronde mantengo anche la prima parte della mia proposta, che si dica non gli « operatori » ma anche qui « tutti coloro di cui nel comma precedente » affinché si distingua chi opera singolarmente in borsa e coloro invece che per professione abituale operano in borsa.

Mi pare che anche questo sia il concetto dell'onorevole ministro proponente.

Ma, fatta questa dichiarazione, so già quale fortuna avrebbero le mie proposte, quando nè ministro, nè relatore intendono di farle proprie.

PRESIDENTE. Non potendo mettere in votazione, per le ragioni che ho poco fa esposte, gli emendamenti proposti dall'onorevole Calissano, pongo a partito l'articolo 49.

(È approvato).

Art. 50.

I contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge, come pure il certificato di liquidazione, di che all'articolo 44, sono esenti da registro; e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate agli effetti delle leggi sulle tasse di registro e bollo, quali ricevute ordinarie.

Il certificato di liquidazione dovrà essere rilasciato sulla carta da bollo prescritta per gli atti giudiziari avanti al magistrato competente per ragione di somma.

Alle contravvenzioni a questa disposizione si applica la legge sulle tasse di bollo.

(È approvato).

Art. 51.

La Commissione propone di sopprimere il primo capoverso che è del seguente tenore:

« Ai contratti di riporto ed a termine, da chiunque fatti, contemplati nell'articolo 34, ed alle relative rinnovazioni e proroghe, quando sono stipulati per un termine maggiore di un mese, non si applicano, nei rapporti della tassa, le disposizioni della presente legge, ma quelle delle leggi relative alla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno ».

Viene poi il capoverso proposto dalla Commissione che suona così:

« La responsabilità delle tasse e sovrattasse è solidaria per tutti i sottoscritti agli atti ai quali è applicata la contravvenzione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Dopo quanto è stato stabilito, d'accordo fra Ministero e Commissione, in occasione dell'articolo 35, credo che debba ripristinarsi il primo comma di questo articolo, inteso a difendere il provento delle tasse sulle anticipazioni. Siamo perciò d'accordo con la Commissione che questo comma viva. Per cui, d'accordo col relatore, propongo che l'articolo 51 rimanga nel testo che era stato proposto dal Governo, cioè facendo rivivere il primo capoverso con questa semplice correzione che in luogo di dire « un termine maggiore di un mese » si dica « un termine maggiore di quaranta giorni ».

Così anche per il secondo capoverso io riputerei migliore, me lo consenta il relatore, la dizione che era stata [proposta dal Ministero, poichè i sottoscrittori non sono veramente le parti contraenti; e poichè noi tassiamo non il contratto scritto, ma l'operazione contrattuale, potrebbe essere che i sottoscrittori non fossero i responsabili. Quindi, se il relatore non ha difficoltà, sarebbe meglio riprendere la dizione ministeriale. Del resto io non ci tengo.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Accettiamolo pure.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze propone che si riprenda il testo ministeriale dell'articolo 51, sostituendo soltanto alle parole *un mese* le parole *quaranta giorni*.

L'articolo, quindi, direbbe così:

« Ai contratti di riporto ed a termine, da chiunque fatti, contemplati nell'articolo 34, ed alle relative rinnovazioni e proroghe, quando sono stipulati per un termine maggiore di quaranta giorni, non si applicano, nei rapporti della tassa, le disposizioni della presente legge, ma quelle delle leggi relative alla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.

« Le parti contraenti sono solidariamente responsabili delle tasse e delle eventuali sovrattasse ».

Non essendovi osservazioni in contrario, lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 52.

I funzionari dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle finanze, ai quali sieno demandate le ispezioni, di che alla presente legge; e gli altri funzionari che ne vengano a conoscere il ri-

sultato devono serbare il segreto sulle notizie di ogni natura, acquistate mediante tali ispezioni.

Gli agenti finanziari devono inoltre astenersi dal far uso di tali notizie nell'applicazione di tributi diversi dalle tasse stabilite con la presente legge, e dalla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.

Le infrazioni a queste disposizioni sono punite con l'ammenda da lire 100 a 200, salvo quando ne sia il caso, l'applicazione delle maggiori pene comminate dal codice penale per la violazione dei segreti d'ufficio, oltre al risarcimento dei danni.

CURIONI. Qui era il caso di mettere le due mila lire per chi tradisce il segreto professionale.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 52.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rimesso ad altra seduta.

Interrogazioni e interpellanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle interrogazioni e della interpellanza presentate oggi.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica sulla convenienza e giustizia di accordare anche agli insegnanti delle lingue straniere la speciale retribuzione, di cui parla l'articolo 10, comma 4°, del regolamento esplicativo della legge sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie governative.

« Callaini ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno per apprendere se, a rimuovere i gravi inconvenienti, che attualmente si lamentano, non giudichi necessario provvedere a regolare con speciali norme il procedimento relativo ai ricorsi al Consiglio di Stato in materia elettorale, perchè siano prontamente risolti.

« De Michetti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere, se non creda di dovere ordinare che il vecchio materiale ferroviario pel trasporto dei

viaggiatori sia meglio distribuito sulle diverse linee e sia, ad ogni modo, mantenuto in condizioni decenti.

« De Michetti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti per sapere, se non creda opportuno richiamare le autorità dipendenti alla retta ed uniforme applicazione delle norme della legge sulla riforma del procedimento sommario 31 marzo 1901, n. 107.

« De Michetti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze, per sapere quando intenda presentare l'attesa riforma della legge 10 dicembre 1905, n. 582, per la riduzione della tassa dei velocipedi ad un posto.

« Negri de Salvi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali più non fu attivato il treno operaio fra Savona e Vado Ligure promesso agli interessati e già compreso negli orari.

« Astengo ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro degli affari esteri sul trattamento che la Svizzera usa a cittadini italiani emigrati per ragione di lavoro, di commercio o di alpeggio.

« Credaro ».

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno, come pure l'interpellanza, se l'onorevole ministro, cui è diretta, non dichiarerà, nel termine regolamentare, di non accettarla.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Callaini ha presentata una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino se credano, la lettura.

La seduta termina alle 18.30.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di interpellanze relative all'andamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie.

Discussione dei disegni di legge:

3. Autorizzazione di spese per opere pubbliche, provvedimenti per agevolare la esecuzione nelle Puglie, ripartizioni di stanziamenti e trasporto di fondi nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909. (*Urgenza*) (1094).
4. Maggiori assegnazioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909 (1098).
5. Autorizzazione di spesa per lavori straordinari nelle agenzie delle imposte (1099).
6. Autorizzazione di spesa straordinaria per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno (1101).
7. Aumento di lire 500,009 alla dotazione del capitolo 52 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1908-909 (1117).

8. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Ordinamento delle borse di commercio, della mediazione e delle tasse sui contratti di borsa (1012).

Discussione del disegno di legge:

9. Modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro (965).
10. *Seconda lettura del disegno di legge:* Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto di canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà (*Titoli II, V e VI*) (*Urgenza*) (116).

Discussione dei disegni di legge:

11. Convalidazione del regio decreto 1° settembre 1906, n. 503, e modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali (593).
12. Agevolezze all'industria dell'escavazione e del trattamento delle ligniti e delle torbe (238).

13. Mutualità scolastiche (244).
14. Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (445).
15. Rinsaldamento, rimboschimento e sistemazione dei bacini montani (538).
16. Proroga del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 19 dicembre 1901, n. 511, per la presentazione di un disegno di legge sul conto corrente fra il Ministero del tesoro e quello della guerra e sulle masse interne dei Corpi del regio esercito (844).
17. Locazione delle zone di terreno danneggiate coi mezzi di fusione che si adoperano nelle zolfare di Sicilia (771).
18. Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali (171-B).
19. Istituzione di una Cassa di maternità (191).
20. Applicazione della Convenzione internazionale di Berna, 26 settembre 1906, per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie (747).
21. Convalidazione del regio decreto 17 aprile 1907, n. 179, che modifica le tare legali degli oli minerali di resina e di catrame (736).
22. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Enrico Ferri per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa (471). (*Sospesa la discussione — Deliberazione della Camera 2 aprile 1908*).
23. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 6 giugno 1903 pronunciata contro il deputato Todeschini per il reato di diffamazione (927).
24. Istituzione in Roma del Circolo delle armi di terra e di mare (959).
25. Bonifica delle cave di sterro e di prestito che costeggiano le linee ferroviarie (124).
26. Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie (623).
27. Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano (241).
28. Giudizio dei Consigli di Prefettura sui conti dei tesorieri comunali (960).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1908. — Tip. della Camera dei Deputati.

